

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

1 FEB. 2000

ADDI' 1 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATE	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONAICONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO ✕ DONATO - META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 214

L.R. n° 14/99 - Approvazione del
Primo Rapporto sullo stato di attuazione.



OGGETTO: L.R. n° 14/99 – Approvazione del Primo Rapporto sullo stato di attuazione.

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore Rapporti e relazioni istituzionali

VISTA la legge regionale n° 14/99 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"

VISTO il Primo rapporto attuativo della suddetta legge predisposto dal Dipartimento Affari strategici, istituzionali e della Presidenza, con cui si individuano gli interventi e le attività da mettere in atto per realizzare il decentramento amministrativo nella regione Lazio;

VISTO, in particolare, il programma operativo previsto per l'anno 2000;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione – AA.LL. nella seduta del 31 gennaio u.s.;

RITENUTO di dover far proprio ed approvare il suddetto rapporto ed il relativo programma di attività, unitamente agli allegati;

VISTA la legge 127/97;

All'unanimità

DELIBERA

1. di confermare quanto indicato in premessa;
2. di fare proprio e di approvare il Primo Rapporto sullo stato di attuazione della legge 14, ed i relativi allegati;
3. di approvare, in modo particolare il programma operativo e le iniziative attuative previste per l'anno 2000;

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: F.lli PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.lli Don. Saverio GUCCIONE

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI,
ISTITUZIONALI E DELLA PRESIDENZA

ALLEG. alla DELIB. N. 214

DEL 21/09/2000

Legge regionale n. 14/1999

*"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo"*

**PRIMO RAPPORTO
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 14**

Conferenza Regione-Autonomie locali
31 gennaio 2000

SOMMARIO

Relazione

1. Introduzione - pg. 3
2. Il processo di decentramento in corso nel paese - pg. 5
3. Le caratteristiche della legge regionale 14 - pg. 11
4. L'adeguamento della legge 14 alla recente legislazione nazionale ed alle esigenze operative - pg. 15
5. Esigenze di governo e di efficienza del processo - pg. 16
6. Il sistema organizzativo - pg. 21
7. Le risorse da assegnare: umane, finanziarie e patrimoniali - pg. 26
8. Criteri e modalità di attuazione del programma - pg. 36
9. I servizi di supporto - pg. 39
10. Il programma delle attività per l'anno 2000 - pg. 41

Allegati

- A) *Testo di modifica della L.R. 14/99*
- B) *Progetto pilota dello sportello unico regionale per le attività produttive*
- C) *Funzioni conferite agli enti locali ai sensi della LR n. 4/97 e dalla L.R. n. 14/99*
- D) *Tabelle relative alle retribuzioni di riferimento per il personale da assegnare*
- E) *Elenco dei beni patrimoniali (prima ricognizione)*

1. Introduzione

Il processo di decentramento in corso è destinato ad incidere profondamente sugli assetti organizzativi della Regione e degli enti locali del Lazio, così come, del resto, delle altre realtà regionali del paese.

La legge regionale 14 del 1999 definisce puntualmente la nuova mappatura delle competenze istituzionali, fissando le modalità e la tempistica dei relativi conferimenti.

Per la buona riuscita del processo, però, non è sufficiente limitarsi ad assicurare una buona attuazione degli adempimenti formali previsti dalle norme alle scadenze previste, peraltro non sempre possibili da rispettare.

Occorre innescare un processo organizzativo-gestionale che accompagni quello normativo-istituzionale per evitare che ad un buon adempimento consegua un risultato finale diverso da quello atteso o, comunque, non apprezzato dai destinatari.

L'obiettivo che comunemente s'intende raggiungere con il processo di decentramento non è soltanto quello di allargare la base di partecipazione ai processi decisionali che riguardano la vita dei cittadini abbassando il livello in cui la decisione viene assunta (principio di sussidiarietà).

Questo semmai, di per sé, può aumentare il livello di ***controllo sociale sulle decisioni*** e, di conseguenza, innalzare il livello di democrazia.

Ma l'obiettivo prioritario e diretto rimane quello di elevare la qualità della vita dei cittadini attraverso il

miglioramento dei servizi erogati e la loro razionalizzazione.

Ecco perché, dal processo di decentramento, deve certamente derivare un'elevazione degli standard di qualità unitamente al miglioramento del rapporto costi-benefici e non invece, al contrario, il rischio di una loro caduta e, peggio ancora, di un'interruzione dei servizi attuali.

Si potrebbero, paradossalmente, creare le condizioni per invocare un meccanismo di sussidiarietà alla rovescia.

L'amministrazione regionale intende evitare questo rischio e far evolvere, invece, il processo di decentramento in maniera pienamente governata, coinvolgendo i soggetti istituzionali e sociali interessati in tutte le varie fasi decisionali, gestionali ed attuative, e ponendo al centro della concertazione politica la stessa Conferenza Regione-Autonomie locali, quale sede istituzionale privilegiata per assumere le decisioni politiche, cadenzare le fasi del processo attuativo, monitorando gli esiti e, se necessario, interponendo i necessari correttivi.

Alla fine del processo si dovrà registrare, sul versante degli enti locali territoriali, un'ottimizzazione dell'organizzazione delle funzioni amministrative e della qualità dei servizi erogati, mentre, sul versante della Regione, il recupero pieno del ruolo costituzionalmente definito che prevede per tale livello di governo le preminenti funzioni di programmazione, di legislazione, di controllo e, quindi, di centro di riferimento politico essenziale per la realtà territoriale regionale.

Occorre pervenire, in sostanza, ad un sistema di governo integrato, dove i ruoli saranno diversi, ma sostenuti dalla

medesima dignità politica e dove il programma integrato rappresenterà lo strumento privilegiato per la concertazione e la gestione degli interventi.

Ecco perché il decentramento assume una **rilevanza culturale** prima che politico-istituzionale ed, in quanto tale, coinvolge e mette in discussione tutti gli attori presenti sul territorio, da quelli istituzionali a quelli individuali nella qualità - appunto - di singoli cittadini, da quelli economico-imprenditoriali a quelli di rappresentanza sociale.

Anche per questo il processo richiede una grande attività d'informazione, di divulgazione e di formazione che il programma di attività proposto per l'anno in corso già prevede.

Questo primo rapporto, in definitiva, vuole rappresentare un punto di partenza, che mette a disposizione gli iniziali elementi concreti di valutazione, le ricognizioni di base, le prime proposte attuative.

L'impegno assunto, se l'impostazione risulterà condivisa, è quello di proseguire nella gestione del programma proposto con il presente rapporto e di coinvolgere la Conferenza in tutti i momenti decisionali politici e concertativi attraverso **rapporti successivi** che registrino le evoluzioni, le criticità, le nuove proposte per governare il processo in modo tale da garantire gli esiti finali.

2. Il processo di decentramento in corso nel paese

L'attuale ordinamento regionale costituisce il risultato di un lungo e faticoso cammino. Il processo di trasferimento delle

funzioni amministrative dallo Stato alle autonomie locali oltre ad essersi realizzato in diverse fasi storiche è stato lento e difficile e, sebbene avviato con i decreti delegati del 1972 e con i successivi decreti legislativi 616, 617, e 618 del 1977 solo oggi, grazie alle riforme avvenute nel 97-99 può considerarsi effettivamente completato.

In particolare per effetto della riforma introdotta dalla legge "Bassanini" n. 59/97 si opera un conferimento generalizzato alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché di tutte quelle attività localizzabili nei rispettivi territori anteriormente esercitate dalle amministrazioni statali.

La normativa in esame, facendo leva sugli artt. 5, 118, 128 della Costituzione, introduce in materia il principio di sussidiarietà, per effetto del quale la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative viene attribuita *in primis* all'ente più vicino al cittadino, quindi quello locale, e solo in misura residuale allo Stato, fatte salve ovviamente le funzioni considerate proprie di quest'ultimo.

In questo modo il principio di sussidiarietà viene esteso ed applicato, oltre che nei rapporti tra Unione Europea e Stati membri, in quelli tra gli Stati e gli enti regionali nonché tra questi ultimi e gli enti locali.

La stessa legge 59/97 stabilisce che l'operazione di decentramento debba avvenire nel pieno rispetto del principio dell'adeguatezza che introduce il criterio **dell'idoneità organizzativa** dell'amministrazione ricevente a garantire, anche

in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni, nonché del principio della **differenziazione** nel trattamento giuridico dei poteri locali, secondo cui nell'attribuzione delle funzioni occorre tener presente le dimensioni territoriali, demografiche degli enti riceventi ed escludere tutti quei compiti che risultino incompatibili con esse.

Ovviamente l'applicazione di siffatti principi richiede una previa valutazione delle capacità di governo dei singoli enti relativamente alla possibilità di svolgere le funzioni ed i compiti oggetto del trasferimento.

La riforma amministrativa avvia a fianco al processo di decentramento quello della semplificazione dell'azione amministrativa cui consegue, oltre alla soppressione dei compiti e delle funzioni superflui, il rafforzamento del principio di **responsabilità ed unicità** dell'amministrazione, con l'incardinamento in capo ad un unico soggetto di tutti i compiti connessi, strumentali e complementari.

Le disposizioni normative contenute nella legge 59 vengono attuate di fatto, pur se in chiave "riduzionistica", dal d.lgs. del 31 marzo 1998 n. 112, che espressamente "conferisce" alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti non specificamente conservati allo Stato, ricomprendendo in tale accezione anche i compiti di organizzazione e le attività strumentali, nonché tutti i provvedimenti urgenti previsti dalla legge.

Il decreto in questione, oltre ad individuare esattamente quali siano le funzioni trasferite alle Regioni, nonché quelle attribuite agli enti locali, precisa che il conferimento debba

essere accompagnato dal contestuale e necessario trasferimento dei beni, delle risorse, del personale, nonché all'inevitabile soppressione di taluni uffici dell'amministrazione statale.

Le regioni per effetto di siffatto cambiamento, cui consegue la riduzione delle competenze c.d. esecutive e l'accrescimento di quelle di coordinamento e di programmazione, assumono il ruolo di una "holding", in un disegno di chiara matrice federalista, mentre gli enti locali diventano i diretti interlocutori dei cittadini.

Attualmente tutte le Regioni hanno dovuto emanare apposite leggi per trasferire agli enti locali tutte le funzioni amministrative, trattenendo nella propria sfera di competenza l'esercizio di tutte quelle attività che, *naturaliter*, richiedono una gestione unitaria, in conformità al principio di sussidiarietà.

Si assiste ad un significativo mutamento di tendenza rispetto all'orientamento precedentemente seguito dalla gran parte delle regioni, volto a rafforzare il governo regionale centrale, piuttosto che a delegare parti significative dell'amministrazione a livello locale. Secondo il nuovo orientamento invece la Regione interviene nella gestione locale, ma con un ruolo direttivo e di controllo e con il compito di promuovere l'associazione di comuni in ambiti adeguati per la gestione di determinati servizi

I percorsi seguiti dalle Regioni nell'attuare il processo di decentramento amministrativa sono differenti, tale diversità si ripercuote sulla stessa struttura delle rispettive leggi regionali di recepimento del d.lgs. 112/98.

Nonostante il panorama regionale risulti abbastanza diversificato, è possibile individuare due modelli legislativi. Al riguardo la maggioranza delle regioni, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, e successivamente Lazio, Abruzzo, Basilicata, Marche, Umbria, Molise, Piemonte, hanno seguito un modello unitario, la cui caratteristica fondamentale è rappresentata da un unico testo di legge contenente sia i principi generali, che le specifiche discipline di settore, secondo l'articolazione dello stesso d.lgs.112/98.

Altre regioni, quali la Toscana, la Calabria, la Campania, la Puglia, hanno invece preferito dare attuazione al 112, seguendo un modello settoriale, ossia emanando per ogni materia una legge specifica. Questa soluzione, sebbene consenta di risolvere gli inconvenienti collegati all'approvazione in blocco di un disegno unitario, presuppone l'esistenza di un quadro normativo interno di riferimento.

Sempre sulla base del modello settoriale la regione Liguria, ha invece deciso di procedere ad una segmentazione del processo attuativo, adeguando la normativa preesistente e prevedendo l'emanazione di varie leggi per le singole materie contenute nel d.lgs.112.

I testi normativi regionali, a parte il diverso tipo di approccio che le contraddistingue, presentano delle caratteristiche comuni.

Innanzitutto tutte le leggi, in ossequio al principio sulla delegificazione contenuto dalla legge 59/97 operano un ampio

processo di "pulizia" teso proprio a risolvere il problema della proliferazione normativa interna.

I testi normativi in questione, nel recepire il principio della semplificazione anch'esso sancito dalla legge 59/97, ed in attuazione con la previsione di cui al Capo IV del d.lgs.112, danno risalto allo "**sportello unico per le attività produttive**", da istituire presso ogni Comune o Associazione di Comuni, per lo svolgimento di funzioni di assistenza e informazione agli imprenditori e, soprattutto, per la gestione unificata dei procedimenti riguardanti l'insediamento e l'ampliamento di impianti produttivi.

Inoltre gli interventi normativi regionali, nell'attuare la norma di principio contenuta nell'art. 3 del d.lgs. 112/98 (e ancor prima nella 142/90), introducono ed istituzionalizzano i c.d. "**ambiti ottimali**", rappresentanti la dimensione ottimale del governo locale sotto il profilo territoriale e demografico, quindi l'ambito nel quale i Comuni sono tenuti ad associarsi, al fine di esercitare funzioni e compiti nuovi che richiedano una determinata capacità di governo.

Purtroppo attualmente il processo associativo a livello comunale è ancora molto indietro, presentando una qualche consistenza soltanto nelle aree montane.

L'attuazione della riforma sul versante regionale necessita di una forte spinta verso l'associazionismo comunale, per questo si auspica sia l'impegno delle forze politiche operanti a livello locale, che una piena presa di coscienza del problema da parte delle associazioni di categoria degli enti locali, anche per la individuazione degli strumenti e dei metodi necessari. I piccoli

comuni, la cui autonomia e la cui capacità di governo il processo di riforma intende valorizzare appieno, hanno bisogno di ausilio sul piano tecnico e giuridico-amministrativo, per essere in condizioni di affrontare il nuovo processo organizzativo con la massima consapevolezza.

3. Le caratteristiche della legge 14

Il processo di decentramento del sistema amministrativo italiano avviato dal Parlamento con la legge 59 del 1997 ed il dlgs. 112 del 1998 è entrato nel vivo con l'approvazione della legge regionale n. 14 nello scorso mese di agosto.

Anche nel Lazio il testimone del cambiamento passa dal livello nazionale a quello regionale e locale per la sua definitiva implementazione.

Il lavoro da svolgere è notevole (la stessa ampiezza della legge 14 ne è una conferma) e può essere realizzato soltanto con la collaborazione efficiente ed intelligente dei diversi soggetti pubblici, ma anche privati, che saranno coinvolti.

La legge 14 pur essendo stata strutturata in maniera aperta per favorire l'integrazione e la collaborazione, si presenta esaustiva da un punto di vista operativo, poiché prevede gli strumenti necessari per una efficace attuazione della normativa.

Vediamo alcuni degli aspetti che caratterizzano la legge di decentramento.

A. La riorganizzazione delle funzioni

Con la legge 14 la Regione Lazio ha proceduto alla ricognizione e riorganizzazione complessiva delle funzioni ed alla loro attribuzione alle diverse tipologie di enti che compongono il quadro regionale.

Le competenze sono state così ricomprese in un unico testo legislativo organico che include anche i conferimenti già operati con le leggi regionali n. 4 e n. 5 del 1997. Per altre materie è stato operato un espresso rinvio alle specifiche disposizioni vigenti che le disciplinano. Sempre per motivi di completezza ed a scopo puramente ricognitivo, nella legge sono elencati funzioni e compiti attribuiti dallo Stato agli enti locali.

Si dispone ora di un unico testo, ampio ma esaustivo, che consente una lettura agevole del quadro organizzativo delle funzioni e che fornisce criteri validi per eventuali ulteriori conferimenti, o risistemazione dei conferimenti già effettuati, che si rendessero necessari in futuro.

B. Il sistema dei ruoli

La legge 14 ridefinisce il sistema dei ruoli della Regione e degli enti locali riconoscendo:

- alla Regione, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, prevalentemente quelle di "alta amministrazione" quali: la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la direttiva ed il controllo in relazione alle funzioni conferite;

- alla Provincia - in quanto ente di raccordo tra la Regione e gli altri enti locali - le funzioni: di programmazione, di gestione in materie riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, di promozione e di coordinamento --
in collaborazione con i comuni- relativamente ad attività di competenza comunale che abbiano rilevante interesse provinciale, nonché la realizzazione delle opere negli stessi settori;
- al Comune il ruolo di ente gestionale di base a competenza generale, in qualità di ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- alla Comunità montana il ruolo di promozione dello sviluppo socio-economico del proprio territorio venendosi, così, a configurare come forma associativa privilegiata dei comuni;
- alla città metropolitana, una volta istituita, la particolarità di accorpate in un unico soggetto funzioni provinciali e comunali.

Alle autonomie funzionali, alle cooperative ed alle organizzazioni di volontariato è riconosciuto un ruolo integrativo tra pubblico e privato prevedendo, tra l'altro, la possibilità che la Regione e gli enti locali demandino loro, mediante apposite convenzioni, l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi sulla base di criteri di economicità ed efficacia della gestione.

C. I criteri di ripartizione di funzioni e compiti

Sulla base dei ruoli attribuiti, la ripartizione delle funzioni e dei compiti è realizzata mediante:

- l'elencazione di quelli riservati alla Regione in quanto attinenti ad esigenze di carattere unitario o, comunque, riguardanti l'intera collettività regionale,
- il conferimento ai vari livelli di governo locale di tutti gli altri, in considerazione del diverso ruolo riconosciuto a ciascun ente.

In particolare, si procede all'attribuzione di funzioni e compiti di interesse esclusivamente locale sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza. Si fa ricorso, invece, agli istituti della delega e della sub-delega, nei casi in cui la titolarità della funzione o del compito, siano mantenuti in capo, rispettivamente, alla Regione e allo Stato in quanto, pur non essendo di esclusivo interesse provinciale, comunale, ecc. richiedono, in ossequio al principio di omogeneità, di essere esercitati allo stesso livello di governo delle funzioni e dei compiti attribuiti.

Inoltre, in base al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, sono conferiti ad un unico ente istituzionale le funzioni e i compiti connessi a quelli attribuiti. Infine, in considerazione del ruolo di ente a competenza generale ed in applicazione del criterio residuale, viene attribuita al comune la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali.

4. L'adeguamento della legge 14 alla recente legislazione nazionale ed alle esigenze operative

Al presente rapporto è allegato il testo di modifica alla legge 14 che, dopo il parere della Conferenza inizierà l'iter di approvazione al Consiglio regionale nella presente legislatura.

La relazione ed il testo dell'articolato sono riportati nell'allegato A.

5. Esigenze di governo e di efficienza del processo

Il governo del sistema

La legge 14 avvia un processo delicato e complesso di decentramento di funzioni amministrative, dalla Regione alle autonomie locali del Lazio, che inciderà fortemente sull'attuale organizzazione complessiva delle funzioni e dei servizi sia a livello regionale che locale.

Per una corretta gestione del processo appare pertanto necessario un forte rapporto ed una costante collaborazione tra Regione ed autonomie locali, anche attraverso le relative associazioni rappresentative.

Nonostante l'ampiezza della portata della legge 14, occorre essere consapevoli che – **come anticipato nella introduzione** - non è sufficiente un mero adempimento della legge stessa; è diffusa l'attesa per una effettiva implementazione dei principi riformatori nei processi e nei comportamenti quotidiani delle amministrazioni, necessari per conseguire migliori standard qualitativi nei servizi pubblici e maggiore efficienza operativa.

Il rischio di una procedimentalizzazione fine a sé stessa della legge 14 è forte ma non darebbe valore aggiunto federativo alla cittadinanza:

- abbastanza indifferente al chi eroga un servizio
- molto interessata a come si eroga un servizio.

Anche se questa legge è di recente adozione non bisogna dimenticare che non è l'unica a regolare ed indirizzare la riforma amministrativa e che molte altre norme seguiranno

ancora per un primo completamento del quadro, a cominciare dalla legislazione di settore.

Si ritiene più utile, pertanto, acquisire una prospettiva processuale nella quale ricomprendere:

- le norme, che da dieci anni a questa parte si riversano sul nostro sistema amministrativo
- i soggetti, pubblici e privati designati o interessabili a giocare un ruolo attivo
- le strutture, di coordinamento e tenuta del sistema
- gli strumenti, di supporto già esistenti e di quelli da mettere a disposizione
- le risorse disponibili, sia sotto il profilo quantitativo e, particolarmente, qualitativo, a cominciare dal personale
- tradizione, cultura e prassi dell'amministrare.

Posta in questi termini la questione, l'oggetto si sposta da una mera attuazione normativa **verso l'attuazione di un diverso modo di operare delle autonomie**, e delle sue strutture, orientato al servizio ed alla regolazione della vita sociale.

Per la Regione si tratta di interpretare al meglio il nuovo ruolo che le leggi di riforma per essa prevedono di governare il sistema delle autonomie, a poteri attribuiti, **sia esprimendo un ruolo di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo sia concordando e definendo le regole di gioco dei ruoli dei diversi attori.**

Gli organismi, previsti dalla legge 14, a supporto del governo del sistema sono:

- 1) **la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali**, da articolare in Comitati di settore, uno per ciascuno degli ambiti settoriali di trasferimento di competenze definiti dalla legge 14;
- 2) **la Conferenza Metropolitana;**
- 3) **il Comitato Regione-Autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali.**

L'esigenza di disporre di un governo forte del sistema nel suo complesso è inoltre determinata dall'incrocio contestuale di due processi:

- A) da un lato quello di **riordino delle materie da decentrare** e il loro successivo decentramento ai comuni, con l'obiettivo di avvicinarli maggiormente ai cittadini e di migliorarne l'efficienza e la qualità dei servizi;
- B) dall'altro quello **di promuovere e stimolare nelle piccole realtà comunali un processo di aggregazione** volto alla gestione comune dei servizi che consentirebbe di raggiungere quelle dimensioni ottimali di scala in termini di popolazione, territorio, risorse economiche e strutture organizzative che rendano possibile l'effettivo esercizio delle nuove funzioni assegnate.

Ciò rappresenta una delle maggiori sfide del processo di ammodernamento della pubblica amministrazione e di sviluppo del Lazio, in quanto questa occasione può essere finalmente la chiave giusta che consenta, con l'aggregazione funzionale ed istituzionale dei piccoli comuni, la crescita del ventaglio dei servizi gestiti, il miglioramento significativo di quelli che già oggi i comuni erogano, la messa in produzione di quei servizi di cui oggi hanno già teoricamente la competenza ma che non hanno però la possibilità di poter effettivamente esercitare.

I passaggi culturali che gli Amministratori dovranno compiere per poter gestire il nuovo sistema degli enti locali

Per poter realizzare queste opportunità e non mandare sprecato questo momento favorevole al miglioramento della rete delle pubbliche amministrazioni territoriali del Lazio, sarà necessario che tutti gli attori in campo prendano consapevolezza che è giunto il momento di dimostrare di avere il coraggio e la volontà di passare ***dalla cultura dell'adempimento normativo alla cultura della programmazione e della gestione dei servizi, operando secondo una logica di processo, cioè di strategia complessiva di azioni da attuare progressivamente nel tempo.***

Gli amministratori di Regione, province e comuni dovranno essere in grado di cambiare i comportamenti, gli atteggiamenti e le prassi seguite fino ad oggi, abbandonando

definitivamente quel *modus operandi*, che vedeva da un lato dichiarazioni di **esclusività dell'esercizio del ruolo Istituzionale** e dall'altro, contestualmente, una discordante propensione a gestire in prima persona i servizi in sovrapposizione alle strutture amministrative, soprattutto negli enti di piccole dimensioni.

Il nuovo ruolo pubblico degli amministratori dovrà conseguentemente svilupparsi lungo una linea di competenze professionali innovative nell'area della programmazione, della definizione dei relativi obiettivi e della verifica del loro raggiungimento.

A questo proposito è sufficiente pensare all'importanza che svolgono nelle competizioni elettorali, i programmi elaborati dai candidati sindaci, presidenti di Province e fra pochi mesi anche dei presidenti delle Regioni, contenuti nei **cosiddetti "programmi di mandato"**, con i quali ci si presenta di fronte ai cittadini, non solamente *ex ante* in occasione delle votazioni, ma anche e soprattutto *ex post* al momento della conclusione del mandato. In quest'ultimo momento diventa fondamentale rendere conto non solamente ai propri elettori ma a tutti i cittadini di quanto è stato realizzato, rispetto a quanto era stato indicato del programma di mandato.

Quindi, nuova professionalità significa anche riuscire a sviluppare ed esercitare competenze e capacità di **"management politico"**, in termini di:

A) definizione di accordi di collaborazione e cooperazione con altri enti, fino alle ipotesi di associazione, unione e fusione;

- B) definire accordi e convenzioni tra le società dei servizi pubblici locali controllate e quelle di altri enti o addirittura con aziende pubbliche e private esterne a questo circuito;
- C) ampliamento dei servizi offerti ed uso sapiente della crescente autonomia fiscale, che pone una serie inedita di problematiche;
- D) individuazione delle tipologie dei cittadini/utenti dei diversi servizi;
- E) ecc.

Tutto ciò comporterà la maturazione **per un'ulteriore passaggio culturale** che tutti gli attori dovranno compiere insieme per giungere ad una situazione di maggiore apertura al confronto, alla ricerca continua ed anticipatoria di soluzioni nuove ed impegnative a tutti i problemi ed alle inevitabili difficoltà, che si dovranno affrontare nel corso di questa "avventura", che non ha precedenti nella storia della nostra nazione.

6) Il sistema organizzativo

In via di **prima approssimazione** si ritiene che lo scambio ed il coordinamento fra la Regione e gli enti locali debba articolarsi su **tre livelli**:

- **Strategico – istituzionale**, in cui si definiscono gli obiettivi di fondo e si fissano i criteri guida.

- Funzioni: concertazione e coordinamento tra gli enti, fissazione dei criteri generali.
- Soggetti: presidenti e sindaci.
- La sede è rappresentata dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali.
- **Gestionale – programmatico**, che si occupa della programmazione e della guida dei processi di decentramento.
 1. Funzioni: programmazione e valutazione del processo di decentramento per settori, definizione di progetti, criteri, parametri e modalità; individuazione di risorse e competenze da trasferire.
 2. Soggetti: assessori, capi dipartimento regionali, responsabili dei servizi degli enti locali.
 3. La sede è rappresentata da una articolazione della Conferenza in Comitati di settore.
- **Esecutivo**, in cui si attua il programma definito dal livello precedente così come è stato recepito dai singoli enti interessati.
 - Funzioni: attuazione dei programmi
 - Soggetti: dirigenti regionali e responsabili dei servizi locali.

Strumenti di raccordo e di cooperazione

Per consentire la collaborazione e l'azione coordinata tra la Regione ed il sistema delle autonomie funzionali e delle organizzazioni economico-sociali è stato previsto il Comitato Regione-Autonomie funzionali e Organizzazioni economico-

sociali, con compiti consultivi e propositivi in ordine agli atti di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale oltre che per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.

Gli ambiti territoriali

Nella prefazione ad una importante ricerca sulle *"Funzioni del governo locale in Italia"* - promossa dal C.N.R. a supporto dei lavori per il completamento dell'ordinamento regionale - **Massimo Saverio Giannini** già evidenziava, il fatto che *"più dei tre quarti degli ottomila comuni esistenti in Italia sono dei simulacri di enti locali, in quanto aventi risorse così limitate per la loro piccola dimensione da non riuscire a pagare neppure quel minimo di personale che si richiede per poter svolgere quantomeno le funzioni base di un Comune; che del rimanente quarto hanno dignità e serietà di amministrazione comunale solo le amministrazioni comprese in una fascia di risorse congrue; che infine le amministrazioni comunali metropolitane non funzionano che per approssimazione, e con lentezze enormi, per ragioni, opposte, di eccesso di dimensione"*.

I risultati di successive ricerche svolte su questo tema in Italia hanno, infatti, confermato che:

- effettivamente la dimensione demografica di un comune al di sotto dei 2.000 abitanti ha una probabilità di esercizio di numerose funzioni, anche strategiche, molto bassa;

- il raggiungimento di una dimensione demografica ottimale o minimale può consentire economie di scala e costi unitari di servizi inferiori, al contrario di quelli piccoli che sarebbero caratterizzati da diseconomie produttive;
- in Italia, i comuni con popolazione inferiore a 2 mila abitanti, stando ai dati del censimento 1981, risultavano 3.671, pari al 45,3% del totale.

In sintonia con la legge parlamentare 265/99, di modifica della legge 142/90, la legge regionale 14 prevede la possibilità di promuovere e favorire la **gestione associata di servizi in ambiti territoriali ottimali per i comuni di minori dimensioni**.

Si tratta di uno strumento moderno la cui adozione richiede un notevole **salto culturale** sia della gestione sia della politica. In questa prospettiva la tradizionale attitudine al mero adempimento formale deve lasciare il posto alla volontà di conseguire i risultati previsti nei programmi annuali e operativi degli enti in uno spirito di collaborazione e nella consapevolezza che gli interessi di parte si possono spesso e meglio conseguire in forma associata.


Le forme di associazione tra gli enti potranno essere di diverso genere e a geometria variabile, in termini di territorio, di soggetti coinvolti, di modalità organizzative e produttive scelte:

- Fusioni tra Comuni;
- Unioni tra Comuni;

- Associazioni e Consorzi tra Comuni;
- Accordi e convenzioni tra Comuni;
- Sviluppo del ruolo delle comunità montane;
- Ecc.

Un *apposito studio, inserito in un successivo rapporto*, svilupperà i contenuti di questa relazione e l'approccio ad essa sotteso.

Lo schema che segue è una prima rappresentazione approssimativa del sistema di enti e di organismi che caratterizzeranno e realizzeranno il processo di decentramento in corso.



7. Le risorse da assegnare: umane, finanziarie e patrimoniali

Il processo di assegnazione delle risorse previste in relazione al conferimento di funzioni ha subito un complessivo ritardo, anche perché non sono stati ancora emanati i DPCM da parte dello Stato.

A tale proposito si deve registrare che, con un'iniziativa comune della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, assunta in data 20 gennaio scorso, è stata proposta la seguente integrazione al cosiddetto *Accordo Pajno*:

“Al fini dell’attuazione dei trasferimenti previsti dal punto 4, riguardanti funzioni afferenti alle materie previste dall’art. 117 Cost. sulla base dei DPCM di individuazione delle risorse da trasferire, si provvede, entro trenta giorni, con accordo della Conferenza Unificata, al riparto delle risorse tra le Regioni.

Nei sessanta giorni successivi ciascuna Regione determina il riparto delle risorse fra gli enti locali attivando le procedure di consultazione previste nelle leggi attuative del decreto legislativo n. 112 del 1998 o dell’ordinamento regionale.

Con appositi DPCM, da adottarsi entro trenta giorni dal riparto effettuato in ciascuna Regione, si provvede al trasferimento delle risorse contestualmente alle Regioni ed agli enti locali”

In occasione della predisposizione del presente rapporto si è provveduto, invece, ad effettuare il monitoraggio per la quantificazione delle risorse finanziarie, umane e patrimoniali da assegnare agli enti locali in conseguenza del conferimento delle **funzioni proprie della Regione** ai sensi della legge 14, ivi comprese quelle derivanti dalla legge regionale n. 4/97.

Di seguito viene riportato il **riepilogo delle risorse quantificate**.

Risorse finanziarie

Per l'attuazione della legge 14 si è provveduto in sede di Bilancio 2000 secondo i seguenti criteri:

Per le funzioni **già svolte dalla Regione** e che la legge 14 ha previsto che fossero progressivamente attribuite o delegate agli enti Locali, si è partiti dai capitoli indicati nell'allegato A) alla legge 14 medesima (*per i quali non è stata attivata nel 1999 la procedura del D.P.G.R., in quanto i relativi stanziamenti erano risultati già per la maggior parte impegnati*), richiedendo agli Assessorati competenti quali, di tali capitoli, fossero da attribuire o delegare in questa fase. Sulla base delle risposte ottenute, si è provveduto (come indicato in dettaglio nella nota allegata):

- a creare due capitoli (per le spese correnti e le spese di investimento) per le funzioni trasferite nonché due capitoli per ogni dipartimento per le funzioni delegate;
- a verificare l'entità dello stanziamento 1999 (al netto di eventuali riattribuzioni per attuazione di impegni pregressi), per assegnare una somma di pari importo ai nuovi capitoli

per l'anno 2000. Di conseguenza si potrà ora procedere con atti di impegno a favore dei soggetti a quali sono state attribuite o delegate le funzioni.

Per altri capitoli di spesa previsti dall'allegato A) della legge 14 si è, al momento mantenuto, su indicazione degli Assessorati, lo stanziamento nel capitolo originario, che sarà trasferito (*attraverso lo strumento dei D.P.G.R.*) sui nuovi capitoli richiamati in precedenza, man mano che le funzioni delegate potranno essere effettivamente svolte.

Analoga procedura dei D.P.G.R. verrà adottata per le risorse strumentali in particolare per le spese del personale effettivamente trasferito agli enti locali.

Tuttavia, in previsione delle difficoltà che potevano insorgere per la quantificazione delle quote di spesa riferite al personale od ai beni e servizi, per ciascuna funzione attribuita o delegata, in sede di bilancio 2000 (cap. 13155) si è provveduto a stanziare una somma pari a **2.500 milioni** per gli oneri sostenuti dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con la legge 14.

Inoltre, per le funzioni attribuite sono stati istituiti i seguenti capitoli:

1. Cap. 13160 "Trasferimenti correnti alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e alla città metropolitana per le funzioni attribuite ai sensi della legge 14 con lo stanziamento di **lire 5.300.000.000** per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

2) Cap. 13161 "Trasferimenti in conto capitale alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e alla città metropolitana

per le funzioni attribuite ai sensi della legge 14 con stanziamento 0.

Per le funzioni delegate sono stati previsti due capitoli per ciascun dipartimento concernenti rispettivamente i trasferimenti correnti e i trasferimenti in capitale.

I capitoli previsti sono i seguenti:

FUNZIONI	CAPITOLI	DIPARTIMENTO	STANZIAMENTO
Corr.	13235	Presid.Giunta	0
Cap.	13236	Presid.Giunta	0
Corr.	13237	Econ. Finanza	0
Cap.	13238	Econ. Finanza	0
Corr.	13239	Risor.Sistemi	0
Cap.	13240	Risor.Sistemi	0
Corr.	13241	Ambiente	0
Cap.	13242	Ambiente	0
Corr.	13243	Qualità Vita	0
Cap.	13244	Qualità Vita	0
Corr.	13245	Trasporti	0
Cap.	13246	Trasporti	0
Corr.	13247	Opere Pubbl.	0
Cap.	13248	Opere Pubbl.	0
Corr.	13249	Cultura	3.950.000.000
Cap.	13250	Cultura	3.300.000.000
Corr.	13251	Scuola Formaz.	0
Cap.	13252	Scuola Formaz.	0
Corr.	13253	Serv.Sanitario	0
Cap.	13254	Serv.Sanitario	0
Corr.	13255	Svil. Agricolo	4.950.000.000
Cap.	13256	Svil. Agricolo	4.680.000.000
Corr.	13257	Svil.Economico	200.000.000
Cap.	13258	Svil.Economico	0
Corr.	13259	Urbanistica	0
Cap.	13260	Urbanistica	0

E' stato altresì istituito il cap. 13155 "Concorso agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con la L.R. 14/99" con lo stanziamento di lire **2.500.000.000** per l'anno 2000.

Infine, **per apportare le modifiche** alle previsioni del bilancio, derivanti dall'analisi delle schede dipartimentali sulla ricognizione finalizzata all'assegnazione delle risorse, **si potrà procedere in due modi:**

- attendere l'esecutività della legge regionale di modifica alla legge 14 (*di cui al presente rapporto*), procedendo direttamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (*mancherebbero però, in tal caso, i tempi tecnici di operatività, in quanto il Consiglio regionale cessa la propria attività alla fine del mese di febbraio*)
- predisporre, dopo la Conferenza permanente Regione Autonomie locali del 31 gennaio 2000, una legge di variazione al bilancio, da far approvare al Consiglio regionale entro il mese di febbraio.

Risorse umane

Di seguito sono inserite le **tabelle per la quantificazione dei costi del personale** che opera nell'ambito delle funzioni da assegnare.

La suddetta quantificazione è stata ricavata sulla base delle **tabelle delle retribuzioni unitarie**, comprensive degli oneri riflessi, predisposta dal dipartimento Risorse e sistemi in riferimento alle normative contrattuali 1994-1997 (**Vedi allegato D**) Tali tabelle, come indicato nella nota in calce, non comprendono gli anni riflessi. Le quantificazioni finanziarie, invece, indicate nelle tabelle 1 e 2, appresso riportate, sono comprensive anche degli oneri riflessi.

Le medesime tabelle non possono comprendere, inoltre, il salario individuale di anzianità in quanto questo tipo di retribuzione – per sua natura – potrà essere quantificata soltanto nel momento della individuazione fisica del personale da trasferire.

Pertanto, in sede di assegnazione, la quantificazione riportata in tabella sarà integrata con tale emolumento accessorio.

A conclusione della contrattazione integrativa a livello aziendale, attualmente in corso, le suddette quantificazioni saranno aggiornate per tenere conto degli incrementi retributivi attribuiti al personale regionale in applicazione del CCNL 1998-2001.

Nella tabella n.1 sono state individuate le risorse relative alle funzioni già conferite ai sensi della legge regionale **n.4/97** e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'allegato C del presente rapporto è stato inserito anche un elenco descrittivo delle predette funzioni, nonché delle deliberazioni di Giunta attraverso le quali sono state conferite.

TABELLA 1 – Risorse umane riferite alla legge 4/97

Dipartimento	Risorse umane						• Costo
	4	5	6	7	8	Dif	
Affari strategici, Istituzionali e della Presidenza							
Economia e finanza							
Risorse e sistemi							
Ambiente e protezione civile							
Interventi socio-sanitari-educativi per la qualità della vita							
Mobilità e trasporti			0.7		1.03		103.199.000
Opere pubbliche e servizi per il territorio	2	1.33	8.25	5.15	5.2	1.6	1.404.496.000
Promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport							
Scuola, formazione e politiche del lavoro							
Sviluppo agricolo e del mondo rurale			11				557.808.000
Servizio Sanitario Regionale							
Urbanistica e Casa							
Sviluppo economico							
TOTALI	2	1.33	11.7	5.15	6.23	1.6	2.065.503.000

Nella **tabella n. 2** vengono quantificate ed individuate le risorse umane relative alle competenze da assegnare, ai sensi della legge regionale 14.

Nell'allegato C del presente rapporto è stato inserito l'elenco delle funzioni da conferire agli enti locali in relazione alla legge 14.

TABELLA 2 - Risorse umane riferite alla legge 14/99

Dipartimento	Risorse umane							Costo
	3	4	5	6	7	8	Dir.	
Affari strategici, istituzionali e della Presidenza								
Economia e finanza								
Risorse e sistemi								
Ambiente e protezione civile				3	6	7	2	1.201.506.000
Interventi socio-sanitari-educativi per la qualità della vita								
Mobilità e trasporti (1)					0.1 (3)	1.6	0.35	155.670.000
Opere pubbliche e servizi per il territorio				0.4	0.95	1.7	0.2	210.096.000
Promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport					16.5			912.549.000
Scuola, formazione e politiche del lavoro (2)		80		190	67	1		16.992.802.000
Sviluppo agricolo e del mondo rurale				17				862.070.000
Servizio Sanitario Regionale								
Urbanistica e Casa	1	20	1	12	19	9		3.236.020.000
Sviluppo economico		4	2	6	6.25	4.5		1.219.846.000
TOTALI	1	104	3	228.4	115.8	24.8	2.55	24.790.559.000

- (1) Non è stato possibile quantificare l'impegno del personale per gli esami d'idoneità
- (2) Il personale della formazione è stato indicato per categorie
- (3) Le unità di personale quantificate in percentuali frazionate, sono determinate in base alle tabelle dipartimentali che, utilizzando unità di personale per più funzioni, indicano l'impegno lavorativo occorso per la funzione oggetto della scheda.

Risorse strumentali

Non essendo possibile individuare in via analitica la quantificazione finanziaria relativa ai **beni strumentali ed alle spese di gestione dell'attività**, si potrà individuare, in sede concertativa, una **percentuale "forfettaria"** rapportata all'entità della spesa del personale da trasferire.

Beni patrimoniali

Nell'allegato E del presente rapporto sono stati inseriti gli elenchi del **patrimonio immobiliare** correlato alle funzioni da conferire.

La verifica di tale patrimonio potrà essere effettuata in sede di Comitati di settore proposti.

Per quanto concerne il **patrimonio mobiliare**, non ricomprensibile nella quantificazione forfettaria proposta in riferimento ai beni strumentali per la gestione delle attività, si procederà con una elencazione a parte.

Per quanto concerne la **decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e la procedura di assegnazione delle risorse** la proposta di modifica alla legge regionale 14, prevede negli artt.35 e 36 quanto segue:

1. *la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi compiti provenienti dallo Stato e conferiti agli enti locali, è stata collegata all'emanazione dei decreti statali di assegnazione delle risorse e si è, comunque, provveduto a disciplinare le modalità con cui la Regione indicherà allo Stato gli enti assegnatari con le relative quote.*
2. *la decorrenza, invece, dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, già di competenza regionale, ma non ancora operativo alla data di entrata in vigore della legge, continua ad essere collegata all'emanazione dei provvedimenti regionali di assegnazione delle relative risorse, ma in termini contestuali (cioè risorse finanziarie, umane e strumentali);*
3. ***Nel merito dell'assegnazione, tenuto conto della complessità delle procedure di individuazione delle risorse, nonché della diversa impostazione seguita dal bilancio di previsione 2000 nell'istituzione dei capitoli dedicati alle risorse finanziarie, è stato previsto un nuovo termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di bilancio e, nel contempo, la soppressione dell'allegato A) della legge regionale 14.***
4. ***Quindi, entro il termine sopra indicato, l'amministrazione regionale presenterà alla Conferenza una proposta di assegnazione, oltre che dei beni da trasferire, anche delle risorse finanziarie, già***

*disponibili nei capitoli del bilancio 2000, unitamente ad un piano di assegnazione del personale secondo i criteri nel frattempo definiti, in sede **concertativa**, dallo specifico Osservatorio costituito tra la Regione, le rappresentanze delle associazioni degli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative su base territoriale, **ovvero un piano di assegnazione compensativa di ulteriori risorse finanziarie corrispondenti al personale da trasferire (ai sensi del comma 5 dell'art. 192) unitamente alle corrispondenti posizioni organiche da cancellare dai ruoli regionali.***

5. *Entro tale termine e con il mandato della Conferenza, potranno essere **istituiti i Comitati di Settore** previsti ai quali la medesima Conferenza potrà delegare la gestione, per materia, del complesso problema del conferimento e delle assegnazioni ad esso collegate.*

8. Criteri e modalità di attuazione del programma

Per dare attuazione al programma di riordino e decentramento delle competenze della Regione e delle autonomie locali risulta di fondamentale importanza **il ruolo di coordinamento e di supporto al processo decisionale**, che potrà essere rappresentato dalle conferenze e dai comitati, in quanto sedi privilegiate di sviluppo del nuovo modo di affrontare i problemi con **modalità collaborative ed innovative** tra più soggetti.

Il processo di attuazione del programma dovrebbe essere guidato oltre **che da intese politiche forti anche da criteri generali da assumere a livello della Conferenza Regione-autonomie locali.**

Alcuni di questi potrebbero essere:

- consapevolezza dei due aspetti da considerare per ogni ente:
 - **la dimensione istituzionale**, uguale per ogni tipologia di ente, è relativa alla funzione ed al ruolo dell'ente medesimo ed alle competenze di cui quest'ultimo è titolare;
 - **la dimensione gestionale ed organizzativa** riguarda l'esercizio delle competenze e le modalità per assicurare l'erogazione dei servizi ai cittadini. Questa è maggiormente dinamica nel tempo, rispetto a quella istituzionale, e varia in funzione di diversi fattori come:
 - *la popolazione, per numerosità e struttura*
 - *il grado di evoluzione del contesto sociale*
 - *la qualità delle risorse disponibili*
 - *la cultura organizzativa*
 - *le forme di finanziamento di servizi.*
- lo strumento per intervenire sulla dimensione istituzionale è la **norma** che definisce: finalità, principi, ruoli, competenze;

- lo strumento per intervenire sulla dimensione gestionale è il **programma** che specifica: obiettivi, tempi, modalità, parametri, processi e sistemi organizzativi.
- **la minimizzazione dei costi e dei disagi** che potrebbero derivare per la cittadinanza dal processo di trasferimento delle competenze. Questi inconvenienti possono essere ridotti mediante:
 - **una stretta cooperazione fra il vecchio ed il nuovo ente;**
 - **la programmazione delle attività da realizzare;**
 - **il coordinamento delle risorse da trasferire.**
- contestualmente al trasferimento delle competenze, occorrerebbe introdurre dei **primi miglioramenti organizzativi, procedurali e di qualità dei servizi** (può essere plausibile considerare che il vecchio ente non abbia sviluppato negli ultimi anni il servizio in attesa della cessione delle competenze e che quello nuovo si accontenti di replicare le prestazioni di quello vecchio);
- oltre al **trasferimento di personale e di beni**, il contributo finanziario della Regione può essere commisurato sia secondo un **criterio presuntivo** (es. la popolazione) sia secondo un **criterio effettivo**, rilevando cioè i servizi effettivamente erogati (**come avviene nella sanità con i DRG**).

L'utilizzo di questo secondo criterio facilita il rapporto tra gli enti e l'organizzazione dei servizi lasciando agli enti tutta l'autonomia e la responsabilità di erogazione dei servizi.

Inoltre, garantisce che le competenze siano effettivamente esercitate per l'erogazione dei servizi. Essendo il finanziamento commisurato e subordinato alla effettiva fornitura dei servizi, esso funge anche da stimolo per la rapida organizzazione e fornitura dei servizi.

- la ripartizione delle competenze deve consentire all'ente erogatore del servizio di disporre di tutti gli elementi per il pieno controllo del processo operativo e della fornitura del servizio evitando, o riducendo al minimo, il coinvolgimento di altri organismi.

9. I servizi di supporto

Allo scopo di favorire l'efficace esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, la Regione assicurerà agli enti locali **adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa**, tramite proprie strutture ed enti dipendenti specializzati nelle singole materie.

La Regione, inoltre, promuoverà programmi di formazione, aggiornamento e riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il restante personale degli enti locali.

E' prevista la realizzazione **del sistema informativo automatizzato regionale** per favorire la libera circolazione dei dati e delle informazioni oltre che la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo.

E' previsto, inoltre, uno specifico **servizio di monitoraggio** del processo di decentramento amministrativo a

livello regionale e locale anche al fine di evidenziarne eventuali ritardi o difficoltà.

Più in dettaglio la Regione Lazio dovrà assicurare i seguenti servizi e la realizzazione delle connesse strutture organizzative:

A. Il Sistema informativo automatizzato regionale e locale

(art. 32). Esso dovrà favorire la libera circolazione dei dati e delle informazioni oltre che la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo. Tra i suoi scopi vi dovrà essere la messa in comune sulla rete di banche dati dei singoli enti, la rilevazione di dati afferenti i servizi erogati, le relative prestazioni, il loro numero, ecc.;

B. Il monitoraggio del decentramento (art. 18): allo scopo di reperire dati ed informazioni inerenti il livello di approntamento dei nuovi servizi nelle autonomie locali, la realizzazione e il funzionamento delle forme associative tra enti, nonché le eventuali modifiche intercorrenti;

C. La formazione (artt. 31 e 194 c.5). Questo strumento dovrà definitivamente decollare anche nello scenario pubblico italiano e sicuramente nella rete delle amministrazioni laziali anche per la migliore gestione dell'1% del costo del personale che ogni ente deve *investire* (non semplicemente spendere) per la qualificazione del proprio personale.

Anche la formazione degli amministratori, seppure con modalità diverse e particolari, dovrà essere centrale e non occasionale o residua.

D. L'assistenza e consulenza (artt. 29 e 30). Il servizio verrà sviluppato allo scopo di favorire l'efficace esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti in forte sinergia con gli altri servizi di supporto.

I servizi di assistenza dovranno articolarsi in tre tipologie:

- tecnica;
- amministrativa;
- giuridico-normativa.

E. La ricerca. Riguarda la realizzazione di progetti di ricerca e di studi volti a supportare, con la creazione di nuove conoscenze, il governo strategico del sistema da parte della Regione Lazio ed a fornire alle strutture di coordinamento e di supporto indicazioni per il migliore esercizio del loro ruolo.

10. Il programma delle attività per l'anno 2000

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, per l'anno 2000, è previsto il seguente programma di attività:

a) Interventi sulla normativa

- E' già stato predisposto il **testo di modifica della legge 14 (vedi allegato)**, che attende, dopo il parere della

- Conferenza permanente Regione-AA.LL., l'inoltro al Consiglio regionale per l'approvazione.
- Si provvederà al **riordino della legislazione regionale di settore** (art.194) al fine di elaborare testi unici settoriali, ed in particolare:
 - 1) *in materia d'interventi a sostegno delle imprese (art. 85);*
 - 2) *in materia di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi relative al turismo ed alla sanità (art. 189 – comma 2);*
 - 3) *in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante (art. 188);*
 - 4) *in attuazione di provvedimenti comunitari e nazionali che conferiscano ulteriori funzioni (art.190);*
 - Si accelererà l'attività **di semplificazione delle procedure e di delegificazione**, a seguito del lavoro istruttorio dell'apposita commissione regionale costituita.
 - Si procederà al **riordino degli organismi collegiali** (art. 195);

b) Strutture di coordinamento

- **Conferenza permanente Regione-Autonomie locali (art.20)**

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1794 del 22 novembre 1999 **sono stati nominati** i membri della Conferenza.

La Segreteria tecnica, organo ausiliario della Conferenza, opera attualmente in regime di prorogatio, in quanto non è stata ancora completata la designazione degli esperti.

- **Comitato Regione-Autonomie funzionali (art.22)**

a) E' stata richiesta alle Unioni delle Camere di Commercio del Lazio la designazione del proprio rappresentante in data 10 dicembre 1999.

b) Lo schema di deliberazione con la quale sono state individuate le organizzazioni economico-sociali, in conformità alle decisioni assunte dalla Giunta Regionale nella seduta del 29 dicembre 1999, è già stato trasmesso alla competente Commissione Consiliare.

Con l'art.15 della proposta di modifica della legge 14 è stato previsto, in coerenza con quanto stabilito per la Conferenza permanente Regione Autonomie locali, la possibilità per il Presidente della Giunta Regionale di delegare un assessore a partecipare al Comitato, nonché a presiederlo, il che costituisce un elemento di snellezza organizzativa.

- **Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo**

➤ L'art.17 della proposta di legge dispone l'abrogazione dell'art. 24 che istituisce un osservatorio sull'attuazione

del decentramento amministrativo, che si **configura come un duplicato** dell'Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo, previsto dall'art.196 della stessa legge14..

- Verrà, invece istituito l'osservatorio, di cui all'art. 196 della legge.
- In materia di definizione dei criteri per il trasferimento del personale è stato già istituito un apposito osservatorio sulla base di un **intesa definita con le OO. SS. confederali**. Tale osservatorio si è già insediato in data **24 gennaio 2000**.

- **Conferenza sistema metropolitano**

Dopo l'approvazione del testo di modifica della legge 14 di cui al presente rapporto la Regione individuerà gli ambiti sovracomunali, all'interno dell'area metropolitana, con particolare riguardo a quelle materie (art.19 L.142/90) nel cui ambito dovevano essere conferiti dalla legge regionale funzioni e compiti alla città metropolitana.

- **Comitati di settore**

Il presente rapporto prevede l'istituzione dei Comitati di Settore come articolazione della Conferenza permanente Regione AA.LL., per la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la guida dei processi di **decentramento nelle diverse materie**.

Essi verranno istituiti dopo il parere della Conferenza medesima.

c) Conferimento di competenze ed assegnazione di risorse

Il **monitoraggio**, su base dipartimentale, per la quantificazione delle risorse umane riferite alle funzioni delegate o trasferite, nonché per l'elencazione dei **beni immobili** suddivisi sempre per funzioni delegate o trasferite, è stato già effettuato come indicato nel presente rapporto.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2000, o delle successive variazioni, l'Amministrazione regionale presenterà alla Conferenza Regione Autonomie locali il **piano di assegnazione complessivo delle risorse**, così come previsto dalla nuova normativa che sarà introdotta dalla modifica in corso della legge 14.

d) Individuazione degli ambiti ottimali

In riferimento agli ambiti ottimali, nel secondo semestre del 1999 è stata avviata, in collaborazione con le delegazioni del Lazio della CISPEL e dell'UNCEM, uno studio-ricerca e sperimentazione sull'individuazione degli ambiti ottimali finalizzati alla gestione associata dei Servizi Pubblici Locali.

A conclusione dei lavori è stato organizzato nel mese di settembre 99 un **convegno interregionale** che ha dato ottimi risultati di partecipazione ed adesione al problema.

Sulla base dell'esperienza fatta, le strutture regionali hanno ulteriormente verificato la validità della sperimentazione effettuata ed hanno avviato una ricognizione interna ai vari dipartimenti regionali per individuare gli ambiti "di fatto" o già costituiti in base a precedenti norme".

E' prevalsa la convinzione che la definizione degli ambiti ottimali non possa essere effettuata aprioristicamente e soltanto sulla base di una corretta organizzazione scientifica dei dati disponibili, ma anche sulla base di scelte organizzative complessive all'interno di ciascun Comitato di settore, che tengano conto delle situazioni già in essere, del livello di associazionismo possibile, oltre che del **grado di ottimalità conveniente** (concetto dell'ottimalità relativa).

In sostanza è prevalsa la convinzione che gli ambiti ottimali **non possano essere definiti astrattamente ed a monte** di scelte programmatiche-operative definibili soltanto all'interno dei Comitati di settore.

Per questa motivazione è stata proposta la modifica dell'art.10 che fissava il termine di scadenza per la individuazione degli ambiti ottimali in 120 giorni, peraltro già scaduti e che non tenevano conto affatto della complessità dell'adempimento.

e) Funzioni di supporto

- **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

Formazione degli amministratori - nel secondo semestre dell'anno 1999, con fondi regionali (500

milioni) l'IRFOD ha avviato, dopo le relative trattative in seno alla "Cabina di regia per la formazione", la prima sessione del corso *de quo*, coinvolgendo amministratori e funzionari degli enti locali.

La seconda sessione prevista per il completamento del programma sta per essere avviata nei primi mesi del 2000, con un fondo previsto nel bilancio regionale di circa 600 milioni.

Inoltre, la Cabina di regia medesima, nell'ultima seduta del mese di gennaio 2000, ha programmato l'avvio di uno **specifico programma di formazione per gli amministratori** incaricando il proprio Comitato tecnico, di valutare le proposte presentate da parte dei soggetti indicati dall'art. 31 della L.R. 14 al fine di produrre **entro il mese di febbraio** un programma formativo coordinato.

- SCUOLA O AGENZIA PER LA FORMAZIONE INTEGRATA

Subito dopo l'approvazione del presente rapporto verrà costituito un apposito gruppo di lavoro per la predisposizione di una proposta legislativa attuativa dell'art. 194, comma 5, della legge 14.

La proposta dovrà prevedere la costituzione di una Scuola (o Agenzia regionale) per la gestione integrata della formazione agli amministratori, al personale regionale ed a quello degli enti locali del

Lazio, collegata alla riprogettazione dell'organizzazione dei servizi ed aperta al mercato. A tale iniziativa saranno coinvolti gli attuali Istituti regionali preposti alla formazione, le rappresentanze delle associazioni delle Autonomie locali, il Comune e la Provincia di Roma, istituti pubblici e privati della formazione presenti sul territorio laziale.

- **SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI**

Rete geografica per l'informatica

La Regione ha aderito al sistema RUPA attraverso la stipulazione, in corso, di contratti di fornitura dei servizi trasmissivi di trasporto e dei servizi per l'interoperabilità.

A tal fine è stato anche deliberato di stipulare una specifica convenzione con l'AIPA per lo sviluppo dei servizi di cooperazione applicativa sulla base delle aree di intervento di proprio interesse.

Il contratto con la Telecom è – appunto - in corso di perfezionamento e diverrà operativo dopo 60 giorni dalla stipula.

Con tale realizzazione si creano le condizioni per un potenziale collegamento informatico tra la Regione e tutti i soggetti istituzionali e privati presenti sul territorio laziale.

SIARL (Sistema Informativo Automatizzato della Amministrazioni regionali e locali).

Verrà tempestivamente predisposta una proposta di legge attuativa dell'art. 32 della legge 14.

Data la complessità della materia, nel testo di modifica proposto ed allegato al presente rapporto, è stato previsto un termine attuativo diverso da quello originario e cioè ***entro il 31 dicembre 2000.***

Banca dati per la programmazione degli interventi sul territorio

La Regione ha in corso di realizzazione di ***cinque postazioni di telelavoro sul territorio*** (presso i CO.RE.CO.) per la gestione del progetto relativo alla costituzione di una banca dati, costantemente aggiornata, riferita agli enti locali ed al territorio laziale, al fine della programmazione degli interventi. Tale progetto sarà completato entro il primo ***semestre del 2000.***

• ***COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE***

Il processo di decentramento dovrà essere sostenuto da un'adeguata attività di ***pubblicizzazione delle attività*** e delle iniziative.

Pertanto:

- Il volume **“Lazio: una Regione che cambia”**, di esplicazione e pubblicazione della legge 14, è da considerarsi ***una prima iniziativa*** al riguardo.
 - **Entro marzo** verrà curata un'altra pubblicazione di divulgazione dei risultati della Conferenza del 31 gennaio contenente:
 - *I documenti distribuiti nella Conferenza*
 - *La relazione introduttiva dei lavori*
 - *i risultati della Conferenza stessa*
 - *il testo aggiornato della legge 14.*
 - Si prevede, inoltre, la elaborazione di appositi **quaderni** a sostegno del lavoro dei Comitati di settore
 - Si prevede, entro il corso dell'anno, la realizzazione in tutto il territorio regionale di **seminari di divulgazione** del programma e degli strumenti di gestione e partecipazione al processo di decentramento.
- **RICERCA**

Entro il prossimo mese di marzo verrà presentato alla Conferenza permanente Regione Autonomie locali **un nuovo rapporto**, evolutivo di quello attuale, sulla *definizione del sistema di gestione del*

decentramento e dell'innovazione amministrativa, per fornire alla Regione Lazio un disegno complessivo dell'impianto operativo necessario al governo del complesso processo di decentramento.

- **SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**
(ART.84)

Con delibera di Giunta n.5394/99 è stato **istituito lo sportello unico regionale per le attività produttive**, approvandone il relativo progetto e con Decreto del Presidente della Giunta n.1853/99, è stata nominato il responsabile del progetto medesimo e l'apposito **gruppo di lavoro interdipartimentale**.

Gli elementi del progetto e del programma per il 2000 sono descritti nello specifico allegato al presente rapporto.

Gli obiettivi di progetto sono riferiti ai seguenti campi di attività:

- *riordino del quadro normativo regionale e disposizioni ai dipartimenti per la velocizzazione ed unificazione del livello endoprocessuale collegato alle autorizzazioni, nulla osta, pareri per l'esercizio delle attività produttive;*
- *determinazione dei criteri per la programmazione e realizzazione delle aree industriali ed ecologiche attrezzate, attraverso il competente dipartimento;*

- *coordinamento e miglioramento dei servizi e assistenza alle imprese (Archivio informatizzato unico regionale, marketing territoriale), in collaborazione con il competente dipartimento;*
- *informatizzazione del sistema attraverso l'utilizzazione della rete RUPA come sopra citato; software in via di definizione dopo la conclusione delle ricognizioni effettuate per avviare il sito Web, Work flow management, firma digitale;*
- *protocolli d'intesa, accordi di programma con gli enti sovracomunali per la omogeneizzazione dei procedimenti, modulistica comune, collegamento telematico compatibile tra tutti i soggetti della rete regionale.*
- *piano di formazione regionale progettato con il FORMEZ, titolare del progetto nazionale "SI" sportello impresa, rivolto ai responsabili di SUAP dei comuni del Lazio.*
- *formazione di dirigenti e funzionari regionali presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione del ministero degli Interni.*
- *piano di informazione e comunicazione;*
- *piano di utilizzazione delle risorse previste nell'apposito capitolo di bilancio introdotto per l'anno 2000 per le attività connesse al progetto Sportello Unico Regionale.*

f) Adeguamento delle strutture organizzative regionali e degli strumenti interni ;

per far fronte:

- al processo di **ridimensionamento** e di **riaggregazione** conseguente al trasferimento delle funzioni (**riaccorpamento delle funzioni residue, revisione degli organici**);
- all'attività di **direttiva, di indirizzo e di coordinamento** della Regione (art. 17);
- all'attività generale di **monitoraggio** dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali (art. 18);
- all'organizzazione del servizio di **consulenza** agli enti locali (art. 29);
- all'organizzazione del servizio di **assistenza tecnica**, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali (art. 30);
- alla gestione dello **sportello unico regionale** per gli insediamenti produttivi.
- alla **riorganizzazione del bilancio regionale** in coerenza con il processo di trasferimento delle funzioni, oltre che in attuazione della **nuova legislazione nazionale** in materia di contabilità regionale.

Allegato A

RELAZIONE E TESTO DI MODIFICA DELLA L.R. n.14/99

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO".

Le modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14, si fondano, sostanzialmente, su un triplice ordine di motivi:

- 1) l'esigenza di adeguare le norme regionali alle novità apportate dal legislatore statale in relazione al sistema metropolitano, nonché all'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in alcune materie;
- 2) l'esigenza di superare le difficoltà emerse nella gestione della fase attuativa della l.r. 14/1999, soprattutto con riferimento all'attribuzione agli enti locali delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;
- 3) l'esigenza di apportare modifiche di carattere tecnico tese a rendere più chiara o più precisa, nonché più coerente rispetto al contesto, la formulazione di alcune disposizioni, ovvero a correggere errori materiali della l.r. 14/1999.

Modifiche tese ad adeguare le norme regionali alle novità apportate dal legislatore statale in relazione all'ordinamento degli enti locali, nonché all'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in alcune materie.

Per quanto concerne il primo ordine di motivi, assumono particolare rilevanza la legge 3 agosto 1999, n.265, che ha introdotto profonde innovazioni nell'ordinamento degli enti locali disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha apportato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali.

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

A. Sistema metropolitano

Le innovazioni della l. 265/1999 investono anche il capo VI della l.142/1990, che tratta la materia delle aree e delle città metropolitane, dettando nuovi principi cui devono attenersi la Regione e gli enti locali interessati per attuare questi modelli istituzionali, riducendo fortemente il ruolo della Regione nel procedimento di costituzione del sistema metropolitano, sia nella fase di delimitazione territoriale dell'area metropolitana, sia nelle fasi successive relative alla istituzione della città metropolitana nonché al riparto delle funzioni tra i due livelli di governo rappresentati dalla città metropolitana stessa e dai comuni metropolitani.

In sostanza, la nuova normativa nazionale conferisce al comune capoluogo ed agli altri comuni interessati l'iniziativa di attivare le varie fasi del suddetto procedimento e di formulare proposte vincolanti alla Regione e lascia a quest'ultima una effettiva potestà decisionale, previa intesa con gli enti locali interessati, soltanto nella definizione degli ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti medesimi, attraverso forme associative e di cooperazione, nel periodo transitorio che va dalla delimitazione dell'area metropolitana alla istituzione della città metropolitana.

Va comunque rilevato che la formulazione del nuovo capo VI della l. 142/1990 solleva diversi dubbi interpretativi, per superare i quali la proposta di legge regionale in oggetto ha dovuto necessariamente dettare alcune disposizioni integrative, basate, nell'assoluta assenza di indicazioni da parte dei competenti organi statali, su un procedimento logico quanto più possibile in linea con le norme costituzionali in materia di enti locali.

Vengono a tal proposito in rilievo gli articoli 4, 7, 14 e 35 della proposta di legge regionale.

Con l'articolo 4 della proposta di legge si recepisce, nel modificare l'articolo 6 della l.r. 14/1999, la fondamentale novità riguardante il conferimento di funzioni comunali alla città metropolitana non più collegato, in particolare, alle materie elencate dal vecchio articolo 19 della l.142/90 e non più demandato esclusivamente alla Regione, bensì anche allo statuto della città metropolitana stessa approvato dagli enti locali interessati.

Con l'articolo 7 della proposta di legge, che sostituisce l'articolo 11 della l.r. 14/1999, si prevede l'individuazione da parte della Regione di ambiti sovracomunali, all'interno dell'area metropolitana, per l'esercizio coordinato di funzioni e compiti amministrativi, con particolare riguardo a quelle materie nel cui ambito, ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 19 della l.142/90, dovevano essere conferiti dalla legge regionale funzioni e compiti alla città metropolitana.

Nell'articolo 14 della proposta di legge si modifica l'articolo 21 della l.r. 14/1999 per rendere coerenti con il mutato assetto normativo complessivo concernente il sistema metropolitano le funzioni della Conferenza metropolitana, nonché la sua composizione, prevedendosi che, dal momento della delimitazione dell'area

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

metropolitana romana, ne facciano parte solo i sindaci dei comuni ricompresi nell'area stessa, anziché i sindaci di tutti i comuni della Provincia di Roma.

L'articolo 35 della proposta di legge introduce nel titolo VII della l.r. 14/1999 il capo 01 "Disposizioni per la costituzione del sistema metropolitano" con gli articoli 187 bis e 187 ter riguardanti, rispettivamente, la delimitazione dell'area metropolitana romana e l'istituzione della Città metropolitana di Roma. Dall'inserimento di tale capo consegue l'abrogazione dell'articolo 205.

Nel disciplinare l'area metropolitana romana, l'articolo 187 bis tiene conto della nuova formulazione dell'articolo 17 della l. 142/1990, il quale prevede che:

- a) gli enti locali interessati formulino proposte ai fini della delimitazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) la Regione, entro 180 giorni, procede, in conformità alle citate proposte, alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana;
- c) il Governo, decorso inutilmente il suddetto termine di 180 giorni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invia la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede in via sostitutiva alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana.

In relazione a questa fase del procedimento, mentre il dubbio attinente alla data di decorrenza del termine di 180 giorni per l'adozione del provvedimento regionale di delimitazione territoriale dell'area metropolitana è comunque risolto nell'articolo 1 dello schema di disegno di legge governativo che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, in cui viene individuata espressamente tale data in quella di acquisizione da parte della Regione della proposta degli enti locali interessati, restano da risolvere tre problemi:

- 1) cosa ha voluto intendere il legislatore nazionale per "enti locali interessati" cui spetta la formulazione di proposte ai fini della delimitazione;
- 2) come possono raccordarsi gli enti locali interessati per formulare proposte coerenti da sottoporre alla Regione;
- 3) quale organo regionale è competente a procedere alla formale delimitazione e con quale tipo di provvedimento.

Circa il primo punto, si è ritenuto che gli enti locali interessati vadano individuati sulla base del disposto del comma 1 dell'articolo 17 della l. 142/1990, nel quale si fa riferimento esplicito, nel prendere in considerazione l'area metropolitana, al Comune di Roma ed agli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali.

Riguardo al secondo punto, atteso che è stata istituita con legge regionale la "Conferenza metropolitana" quale organismo di concertazione tra la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri comuni compresi nella provincia di Roma, allo scopo di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l. 142/1990 (cfr. articolo 21 della l.r. 14/1999), dovrebbe essere questa la sede del

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

coordinamento delle proposte dei comuni interessati a fare parte dell'area metropolitana romana, ai fini dell'adozione da parte dei consigli comunali di proposte definitive e coerenti da sottoporre alla Regione per l'adozione del provvedimento formale di delimitazione territoriale dell'area stessa. In proposito, un ruolo primario nell'avviare il processo propositivo e delineare il modello di assetto dell'area metropolitana romana va sicuramente riconosciuto al Comune di Roma, il quale potrà tenere conto delle interrelazioni esistenti tra le parti periferiche della struttura urbana e gli altri centri urbani nonché della necessità di realizzare il decentramento delle attività da Roma verso l'esterno nell'ottica del riequilibrio fra la capitale e l'area metropolitana romana.

Per quanto concerne, infine, il terzo punto, non c'è dubbio che, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Regione, la competenza a procedere alla formale delimitazione dell'area metropolitana è del Consiglio regionale, nell'ambito della più generale competenza ad esso spettante per l'assetto territoriale e in materia di modifica delle circoscrizioni degli enti territoriali. Il provvedimento che il Consiglio dovrà adottare è una deliberazione amministrativa, che sarà proposta dalla Giunta regionale in conformità alla proposta definita in seno alla Conferenza metropolitana.

Per l'istituzione della Città metropolitana di Roma, invece, l'articolo 187 ter tiene conto della nuova formulazione dell'articolo 18 della l.142/1990, il quale attribuisce un ruolo fondamentale agli enti locali interessati, riconoscendo al Comune di Roma ed agli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali, la facoltà di costituirsi in città metropolitana ad ordinamento differenziato. A tal fine il citato articolo 18 prevede che:

- a) il Sindaco di Roma ed il Presidente della Provincia di Roma, a seguito dell'adozione del provvedimento regionale di delimitazione dell'area metropolitana e su iniziativa dei comuni interessati, convochino un'apposita assemblea, nell'ambito della quale viene adottata, su conforme deliberazione dei relativi consigli comunali, una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni;
- b) la proposta di istituzione della città metropolitana sia sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro 180 giorni dalla sua approvazione;
- c) qualora la citata proposta riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa venga presentata dalla Regione entro i successivi 90 giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

In relazione a questa seconda fase del procedimento i problemi che si pongono sono i seguenti:

- 1) la lieve diversità di definizione dei comuni interessati a far parte dell'area metropolitana (art. 17, comma 1, l.142/1990) rispetto a quella concernente i comuni cui spetta la facoltà di costituirsi in città metropolitana (art.18, comma 1,

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

l.142/1990) fa sorgere il dubbio circa la coincidenza o meno del territorio della città metropolitana con quello dell'area metropolitana;

- 2) quale sia la natura della proposta di istituzione della città metropolitana da sottoporre a referendum, e quale sia il soggetto competente ad approvarla, posto che l'articolo 18 della l.142/1999 non specifica nulla al riguardo, potendosi desumere esclusivamente che tale proposta non coincide con quella di statuto.

Circa il primo punto, va tenuto presente che, se si ammettesse la possibilità di non coincidenza tra territorio dell'area metropolitana e territorio dell'istituenda città metropolitana, potrebbe essere sconvolta la coerenza dell'assetto metropolitano che si era cercato di salvaguardare nel corso della fase di delimitazione dell'area metropolitana romana, attraverso il coordinamento delle proposte comunali nell'ambito della Conferenza metropolitana. D'altra parte, alla luce del disposto del nuovo articolo 19 della l.142/1990, venendo meno, con l'istituzione della città metropolitana, il regime transitorio di esercizio coordinato di funzioni nell'ambito dell'area metropolitana, l'eventuale parte dell'area metropolitana non inclusa nel territorio della città metropolitana non avrebbe alcun effetto neppure come ambito sovracomunale di gestione di funzioni.

Circa il secondo punto, l'interpretazione più rispettosa dell'autonomia riconosciuta agli enti locali nel nuovo modello procedimentale, nonché delle norme costituzionali in materia di iniziativa legislativa, ha fatto propendere per la configurazione di un'apposita proposta di istituzione della città metropolitana approvata dall'assemblea degli enti prevista dall'articolo 18, comma 2, della l.142/1990, in conformità alla quale, in caso di esito favorevole del referendum cui la stessa è sottoposta, il Consiglio regionale delibera e sottopone ad una delle due Camere la proposta di legge nazionale di istituzione della città metropolitana.

Invero, l'intervento del Consiglio regionale si rende necessario poiché non è possibile, ai sensi delle norme costituzionali, configurare un'autonoma iniziativa legislativa nazionale degli enti locali rispetto alla quale la Regione avrebbe esclusivamente la funzione di trasmettere alle Camere la proposta degli enti stessi. Né può considerarsi applicabile in via analogica la procedura di cui all'articolo 133 della Costituzione, relativa all'istituzione di nuove province, dal momento che non è stata espressamente richiamata dal legislatore statale e che, inoltre, si configura in maniera diversa, prevedendo, tra l'altro, l'espressione di un parere da parte della Regione, non richiesto, invece, dall'articolo 18 della l.142/1990.

B. Organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in alcune materie

Le disposizioni innovative della citata l.265/1999 hanno investito, altresì, alcune competenze dei sindaci comportando la necessità di inserire una precisazione circa tali competenze nell'articolo 136 della l.r. 14/1999, relativo alle funzioni e ai compiti

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

amministrativi conferiti ai comuni in materia di protezione civile. L'argomento è trattato dall'articolo 32 della proposta di legge.

Le disposizioni correttive e integrative apportate dal d.lgs. 443/1999 al d.lgs. 112/1998 sono, invece, alla base degli articoli 20 e 26 della proposta di legge, riguardanti modifiche agli articoli 35 e 95 della l.r. 14 /1999. Si tratta, in sostanza, di una parziale revisione delle funzioni e dei compiti amministrativi rispettivamente della Regione, in materia di protezione civile, e dei comuni, in materia di urbanistica, derivante dal fatto che lo Stato ha inteso riservare a sé alcune funzioni e compiti amministrativi i quali che secondo il precedente dettato normativo sembravano essere state conferiti alle regioni.

Modifiche tese a superare le difficoltà emerse nella gestione della fase attuativa della l.r. 14/1999, soprattutto con riferimento all'attribuzione agli enti locali delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

Per quel che riguarda il secondo ordine di motivi delineati in premessa, nell'affrontare la complessa fase attuativa del processo di riorganizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi, è sorto il dubbio sulla idoneità di alcune disposizioni della l.r. 14/1999 a garantire l'efficace realizzazione degli obiettivi della legge stessa.

A. Ambiti territoriali ottimali - Sistema informativo automatizzato - Riordino organismi collegiali

In primo luogo, si è ritenuto di modificare con l'articolo 6 della proposta di legge l'articolo 10 della l.r. 14/1999, concernente gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali, eliminando il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale per l'individuazione da parte della Regione di tali ambiti, termine risultato, in sede applicativa, non funzionale all'individuazione stessa. La rigidità del termine, infatti, non teneva conto della complessità dell'adempimento in questione, dei tempi della fase concertativa, nonché della opportunità di avere un quadro più completo, in relazione sia all'eventuale delimitazione dell'area metropolitana, sia alla definizione della disciplina delle singole materie con le leggi di settore, che la Regione, nel frattempo, sta emanando. La soluzione più corretta è apparsa, pertanto, far derivare

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

l'obbligo della Regione di individuare gli ambiti ottimali prima della decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai comuni dalla disposizione che autorizza i singoli comuni ad esercitare comunque le funzioni dalla predetta data in mancanza del provvedimento regionale.

Con riferimento, invece, all'articolo 19 della proposta di legge, che modifica l'articolo 32 della l.r. 14/1999, considerata l'intervenuta scadenza del termine per l'emanazione di una legge regionale di disciplina delle condizioni di partecipazione della Regione all'agenzia di gestione del sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da costituirsi in forma di società per azioni, nonché l'imminenza dello scioglimento del Consiglio regionale, si è ritenuto opportuno prevedere un termine diverso fissato al 31 dicembre 2000.

La considerazione dell'imminente fine della legislatura costituisce, altresì, il presupposto della modifica all'articolo 195 della l.r. 14/1999 da parte dell'articolo 39 della proposta di legge, con l'indicazione dello stesso termine del 31 dicembre 2000 anche per la deliberazione della Giunta regionale che dovrà provvedere al riordino degli organismi collegiali, individuando quelli ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione, intendendosi soppressi tutti gli altri. In questo caso si è valutato che il mantenimento del termine fissato dalla l.r. 14/1999, non ancora decorso, ma che scade all'inizio della nuova legislatura, potrebbe non consentire alla Giunta neoeletta un'attenta valutazione della questione, qualora la deliberazione non fosse stata emanata dall'attuale Giunta regionale.

B. Assegnazione delle risorse

Le difficoltà più rilevanti sono emerse con riferimento all'applicazione delle disposizioni della l.r. 14/1999 concernenti l'assegnazione agli enti locali delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti e la decorrenza dell'esercizio stesso. In proposito va precisato che sono previste disposizioni diverse in relazione alle funzioni ed ai compiti conferiti agli enti locali a seguito di trasferimenti o deleghe alla Regione operati dai decreti legislativi emanati in attuazione della l. 59/1997 ed in relazione alle funzioni ed ai compiti conferiti agli enti locali che erano già di competenza della Regione.

Per quanto riguarda le funzioni e i compiti amministrativi conferiti agli enti locali ai sensi dei decreti legislativi emanati in virtù della l. 59/1997, la difficoltà deriva, in gran parte, dal fatto che l'attuazione del processo a livello regionale è connessa all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, con i quali sono assegnate le necessarie risorse da parte dello Stato.

In conformità ad un primo indirizzo, che prevedeva l'assegnazione da parte dello Stato alle regioni di tutte le risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in questione ed il conseguente riparto di tali risorse a cura di ciascuna regione tra gli enti locali

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

destinatari delle funzioni e dei compiti stessi, la l.r. 14/1999 ha collegato la decorrenza dell'effettivo esercizio ai successivi provvedimenti regionali di riparto.

Per evitare la complessità di un procedimento costituito da un duplice intervento (dello Stato e delle regioni) per l'assegnazione delle risorse e tenuto conto del ritardo già accumulato, il Governo ha assunto in seguito un diverso indirizzo, concordato con le stesse regioni, secondo cui le assegnazioni di risorse attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri saranno effettuate direttamente nei confronti sia della Regione che degli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi delle leggi regionali di decentramento amministrativo. E' evidente che ciò dovrà avvenire, comunque, nel rispetto del potere decisionale della Regione in ordine al riparto delle risorse stesse tra i diversi enti. In sostanza, il meccanismo ipotizzato dovrebbe essere il seguente:

- 1) lo Stato individua il complesso delle risorse da assegnare a ciascuna Regione in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti o delegati;
- 2) le regioni, sulla base dell'organizzazione delle funzioni e dei compiti stessi effettuata/con le rispettive leggi, provvedono ad indicare allo Stato le quote da riservarsi e quelle da assegnare a ciascun ente locale nell'ambito di quelle individuate complessivamente per ciascuna di esse dallo Stato medesimo;
- 3) nel rispetto delle indicazioni regionali, lo Stato provvede direttamente all'assegnazione delle risorse ai singoli enti.

Tenendo conto di tale orientamento, nel modificare con gli articoli 36 e 37 della proposta di legge gli articoli 191, 192 e 193 della l.r.14/1999, la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi compiti amministrativi conferiti agli enti locali è stata collegata all'emanazione dei decreti statali di assegnazione delle risorse e si è comunque provveduto a disciplinare le modalità con cui la Regione indicherà allo Stato gli enti assegnatari delle risorse con le relative quote.

La decorrenza, invece, dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi già di competenza della Regione, il cui conferimento agli enti locali, disposto dalla legislazione previgente, è stato confermato o adeguato dalla l.r. 14/1999, ma non è ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della legge stessa, continua ad essere collegata all'emanazione dei provvedimenti regionali di assegnazione delle relative risorse.

In ordine a questi ultimi provvedimenti, tuttavia, la complessità delle procedure di individuazione delle risorse nonché la diversa impostazione seguita dal bilancio di previsione 2000 nell'istituzione dei capitoli dedicati alla assegnazione delle stesse risorse agli enti locali, rispetto a quella prevista dalla l.r. 14/1999, giustificano, da un lato, la previsione di un nuovo termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di bilancio, dall'altro, la soppressione, con l'articolo 43 della proposta di legge, dell'allegato A alla l.r. 14/1999, contenente l'elenco dei capitoli del bilancio 1999 dai quali dovevano essere tratte le risorse per gli enti locali.

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

In relazione, poi, alle modalità di assegnazione delle risorse - che sono dettate dagli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 14/1999 sia per la fase di prima applicazione che per la fase cosiddetta "a regime" - la considerazione della necessità di collegare la decorrenza dell'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti al momento dell'assegnazione delle risorse, ha comportato l'esigenza di modificare gli articoli stessi, per dare certezza a tale decorrenza, demandando ad un solo tipo di provvedimento (deliberazione della Giunta regionale) la contestuale assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, anziché ai diversi provvedimenti della Giunta e del Presidente della Giunta attualmente previsti, rispettivamente, in relazione alle risorse umane, patrimoniali e finanziarie. Le modifiche in questione sono contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 della proposta di legge, con i quali si è colta, altresì, l'occasione di rendere più chiara e semplice l'attuale procedura.

Quanto al Fondo investimenti Lazio, previsto dall'articolo 16 della l.r. 14/1999 e venuto meno nella riformulazione dell'articolo stesso, si sottolinea che la istituzione di tale fondo "unico" non risulta coerente con la configurazione del bilancio regionale, che si articola in capitoli ognuno dei quali, secondo la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, che disciplina la contabilità regionale, "comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti omogenei strettamente collegati nell'ambito di un piano, programma o progetto della Regione". Infatti, le spese di investimento destinate agli enti locali, che costituiscono una parte preponderante del bilancio regionale, sono regolate da apposite norme e programmi con criteri, priorità e meccanismi di attribuzione specifici che non possono essere considerati in maniera omogenea.

Modifiche di carattere tecnico tese a rendere più chiara o più precisa, nonché più coerente rispetto al contesto, la formulazione di alcune disposizioni, ovvero a correggere errori materiali della l.r. 14/1999.

Tra queste modifiche si segnala la previsione, introdotta nell'articolo 4 della l.r. 14/1999 dall'articolo 2, lettera b), della proposta di legge, di forme di intesa tra le province per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi ad esse delegati o subdelegati che interessino territori finitimi. L'opportunità di tale previsione è emersa in fase di formulazione di alcune leggi regionali di settore perchè il ricorso all'intesa consente di non riservare necessariamente alla Regione competenze interprovinciali garantendone comunque l'esercizio unitario.

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

Con l'articolo 13 della proposta di legge nonché con il già menzionato articolo 14 sono state apportate modifiche agli articoli 20 e 21 della l.r. 14/1999 in materia di delega da parte dei componenti, rispettivamente, della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Conferenza metropolitana, ad assessori per la partecipazione alle relative sedute.

Con l'articolo 16 della proposta di legge si è prevista, in coerenza con quanto stabilito relativamente alla Conferenza Regione-Autonomie locali e alla Conferenza metropolitana, la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di delegare un assessore a partecipare al Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali nonché a presiederlo.

Con l'articolo 17 della proposta di legge, il quale ha inserito nella l.r. 14/1999 l'articolo 22 bis, nel precisare che, di norma, qualsiasi forma di concertazione deve essere svolta nell'ambito degli organismi generali istituiti o previsti dalla stessa legge regionale, eventualmente articolati in sezioni specializzate nei vari settori di materie, si è disciplinata l'ipotesi in cui per la peculiarità di determinate funzioni, leggi nazionali o regionali prevedano organismi speciali di cooperazione e di concertazione. In tale caso, al fine di coordinare l'attività di tutti gli organismi in questione e di evitare inutili duplicazioni, si dispone che gli atti regionali il cui esame rientri nella competenza degli organismi speciali non siano esaminati anche dagli organismi generali ed inoltre che i componenti degli organismi speciali debbano coincidere, per quanto possibile, con quelli nominati in seno agli organismi generali. Per le stesse motivazioni si prevede che gli organismi generali di cooperazione e concertazione a livello istituzionale operino in sede unificata qualora l'esame di un atto regionale rientri nelle competenze di ognuno di essi.

L'articolo 18 della proposta di legge, invece, dispone l'abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 14/1999, che istituisce un osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, il quale si configura come un duplicato, da un lato, dell'"Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo", previsto dall'articolo 194 della stessa l.r. 14/1999, e, dall'altro, di un organismo già operante, a seguito di un protocollo di intesa stipulato dalla amministrazione regionale con le organizzazioni dei dipendenti, quale forma di partecipazione sindacale alle decisioni aventi riflessi sul personale.

L'articolo 23 della proposta di legge apporta modifiche all'articolo 76 della l.r. 14/1999, concernente funzioni e compiti delle province in materia di turismo, specificando, tra l'altro, che le modalità di svolgimento delle stesse funzioni e compiti avviene per il tramite, necessario od eventuale, delle aziende di promozione turistica, a seconda che dette funzioni e compiti rientrino o meno tra quelli conferiti alle suddette aziende dalle leggi regionali di settore.

Infine, l'articolo 26 proposta di legge inserisce nella l.r. 14/1999 l'articolo 122 bis concernente le funzioni e i compiti amministrativi delle comunità montane in materia di lavori pubblici. Si tratta di funzioni e compiti amministrativi già conferiti alle

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

comunità montane dalla legge regionale 22 maggio 1997, n.11, e che erano sfuggite alla ricognizione operata nell'ambito della l.r. 14/1999.

REGIONE LAZIO

STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA
PRODUZIONE LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI
E DELLA PRESIDENZA - SETTORE LEGISLATIVO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999. N.14
CONCERNENTE "ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO
REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO"

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N.14 CONCERNENTE
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E
LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO"

SOMMARIO

ART. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

ART. 2 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/1999

ART. 3 - Modifica dell'articolo 5 della l.r. 14/1999

ART. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 14/1999

ART. 5 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/1999

ART. 6 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 14/1999

ART. 7 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 14/1999

ART. 8 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 14/1999

ART. 9 - Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 14/1999

ART. 10 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 14/1999

ART. 11 - Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 14/1999

ART. 12 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 14/1999

ART. 13 - Modifica dell'articolo 20 della l.r. 14/1999

ART. 14 - Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 14/1999

ART. 15 - Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 14/1999

ART. 16 - Modifica dell'articolo 22 della l.r. 14/1999

ART. 17 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 14/99

ART. 18 - Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 14/1999

ART. 19 - Modifica dell'articolo 32 della l.r. 14/1999

ART. 20 - Modifica dell'articolo 35 della l.r. 14/1999

- ART. 21 - Modifiche all'articolo 69 della l.r. 14/1999
- ART. 22 - Modifiche all'articolo 71 della l.r. 14/1999
- ART. 23 - Modifiche all'articolo 76 della l.r. 14/1999
- ART. 24 - Modifica dell'articolo 93 della l.r. 14/1999
- ART. 25 - Modifica dell'articolo 94 della l.r. 14/1999
- ART. 26 - Modifica dell'articolo 95 della l.r. 14/1999
- ART. 27 - Modifica dell'articolo 101 della l.r. 14/1999
- ART. 28 - Modifica dell'articolo 114 della l.r. 14/1999
- ART. 29 - Modifiche all'articolo 121 della l.r. 14/1999
- ART. 30 - Modifica dell'articolo 122 della l.r. 14/1999
- ART. 31 - Inserimento dell'articolo 122 bis nella l.r. 14/1999
- ART. 32 - Modifica dell'articolo 136 della l.r. 14/1999
- ART. 33 - Sostituzione dell'articolo 178 della l.r. 14/1999
- ART. 34 - Modifica dell'articolo 179 della l.r. 14/1999
- ART. 35 - Inserimento del capo 01 nel titolo VII della l.r. 14/1999
- ART. 36 - Sostituzione dell'articolo 191 della l.r. 14/1999
- ART. 37 - Sostituzione dell'articolo 192 della l.r. 14/1999
- ART. 38 - Sostituzione dell'articolo 193 della l.r. 14/1999
- ART. 39 - Modifiche all'articolo 195 della l.r. 14/1999
- ART. 40 - Modifica dell'articolo 196 della l.r. 14 /1999
- ART. 41 - Abrogazione dell'articolo 205 della l.r. 14/1999
- ART. 42 - Modifica dell'articolo 209 della l.r. 14/1999
- ART. 43 - Abrogazione dell'allegato A della l.r. 14/1999

ART. 1

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)

1. All'articolo 3, comma 2, della l.r. 14/1999, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La Regione può esercitare tali funzioni e compiti amministrativi anche avvalendosi degli uffici degli enti locali ai sensi dell'articolo 118, comma 3, della Costituzione."

ART. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 4 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 2, le parole: "ad essa espressamente conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "ad essa espressamente attribuiti e le altre funzioni e compiti amministrativi ad essa delegati o subdelegati da leggi statali ovvero";
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2 bis. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse delegati o subdelegati, che interessino territori finitimi, attraverso apposite intese."

ART. 3

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 5, della l.r. 14/1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato ad eccezione di quelli espressamente riservati alla Regione o conferiti ad altri enti locali e alle autonomie funzionali da leggi statali ovvero dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.”.

ART. 4

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 6 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani)

1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni e i compiti amministrativi provinciali di cui all'articolo 4 e le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5 ad essa demandati dallo statuto o conferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n.265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) affinché siano esercitati a livello sovracomunale.

2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli esercitati a livello sovracomunale dalla città metropolitana ai sensi del comma 1.".

ART. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 7, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999:

- a) dopo le parole: "espressamente conferiti" sono inserite le seguenti: "da leggi statali ovvero";
- b) le parole : "sulla montagna" sono sostituite dalle seguenti: "22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna)".

ART. 6

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 10 della l.r. 14/1999:

a) al comma 2, le parole da: "entro centoventi giorni" a: "non interprovinciali" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per le varie materie comprese nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali la Regione non abbia ancora adottato la deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 2, i singoli comuni esercitano, comunque, le funzioni e i compiti amministrativi ad essi conferiti fino all'adozione della deliberazione stessa.".

ART. 7

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 11 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"Art.11

(Esercizio coordinato delle funzioni all'interno dell'area metropolitana)

1. In attuazione dell'articolo 19 della l.142/1990, dalla data di delimitazione territoriale dell'area metropolitana romana e fino all'istituzione della Città metropolitana di Roma ai sensi dell'articolo 187 ter, la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali interessati definiscono in seno alla Conferenza metropolitana, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni e compiti amministrativi, attraverso forme associative e di cooperazione, con particolare riguardo a quelli relativi alle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3 della l.142/1990."

ART. 8

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 13 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“ART. 13

(Assegnazione delle risorse)

1. La Regione provvede all'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della conferenza Regione-autonomie locali e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16, salvo diverse disposizioni eventualmente dettate dai provvedimenti dello Stato concernenti il trasferimento di proprie risorse.”.

ART. 9

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 14 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“ART. 14 (Personale)

1. La Regione trasferisce agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso. A tale fine il personale da trasferire è individuato tenendo conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale.

2. La deliberazione di cui all'articolo 13 indica il contingente di personale trasferito, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con specificazione delle relative categorie, posizioni economiche e figure professionali.

3. Al personale da trasferire sono applicate forme di incentivazione definite dalla Regione in conformità alla normativa vigente in materia.

4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26.

6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale.

7. I posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.”

ART. 10

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“ART. 15

(Risorse patrimoniali)

1. La Regione, assegna agli enti locali competenti per territorio destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti propri beni mobili ed immobili utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi stessi. A tale fine i beni stessi sono individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale.

2. I beni utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati, quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati o subdelegati possono essere assegnati in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o subdelega. Il trasferimento comporta la successione degli enti locali nei diritti e negli obblighi inerenti alla gestione dei beni.

3. La deliberazione di cui all'articolo 13 indica, mediante elenchi descrittivi, i beni relativi alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti distinti per ciascun ente destinatario.

4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di assegnazione di risorse patrimoniali è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.”.

ART. 11

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 16 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"ART. 16

(Risorse finanziarie)

1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti agli enti locali sono finanziate mediante assegnazione ai singoli enti destinatari di somme stanziata dal bilancio regionale, anche a seguito di apposite variazioni apportate con decreto del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le somme stanziata per la copertura degli oneri concernenti il personale trasferito agli enti stessi ai sensi dell'articolo 14. Qualora non sia possibile l'assegnazione di proprio personale la Regione, in aggiunta a tali somme, assegna agli enti locali ulteriori risorse finanziarie per la copertura degli oneri concernenti il rispettivo personale da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti stessi.

2. L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con la deliberazione di cui all'articolo 13 sulla base della stima degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti che tenga conto di parametri oggettivi quali la popolazione, le caratteristiche territoriali e le somme direttamente introitate ai sensi del comma 4.

3. Le risorse finanziarie sono assegnate senza vincolo di destinazione per le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, e con vincolo di destinazione per quelli delegati o subdelegati. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti anche assegnando agli enti locali destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato stabilite con la legge regionale di bilancio.

4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.

(segue articolo 11)

5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.”

ART. 12

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 19, comma 2, della l.r. 14/1999:

- a) le parole: "lettera od)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)";
- b) le parole: "articolo 182" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 184".

ART. 13

(Modifica dell'articolo 20 della L.r. 14/1999)

1. All'articolo 20, comma 5, della L.r. 14/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I Presidenti delle province e il Sindaco del Comune di Roma possono delegare la partecipazione alle sedute della Conferenza ad un assessore, rispettivamente, provinciale o comunale".

ART. 14

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 21 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"ART. 21

(Conferenza metropolitana)

1. Per dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l.142/1990, presso la Provincia di Roma è istituita la conferenza metropolitana, composta dal presidente della Giunta regionale, da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma e dai sindaci dei comuni compresi nella provincia. Dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio regionale concernente la delimitazione territoriale dall'area metropolitana romana, di cui all'articolo 187 bis, comma 4, la partecipazione alla conferenza dei sindaci dei comuni compresi nella provincia è limitata ai sindaci dei comuni inclusi nell'area metropolitana stessa.

2. La Conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, d'intesa con il presidente della Provincia di Roma e con il sindaco di Roma. Il Presidente della Giunta regionale può delegare la presidenza della Conferenza metropolitana all'Assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali. Il Presidente della Provincia di Roma e il Sindaco di Roma possono delegare la partecipazione alle sedute della Conferenza metropolitana ad un assessore, rispettivamente, provinciale o comunale.

3. La Conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di metà più uno dei componenti con il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative circoscrizioni più uno.

4. La Conferenza metropolitana costituisce la sede in cui vengono:

(segue articolo 14)

- a) coordinate le iniziative del Comune di Roma e degli altri comuni interessati, ai sensi dell'articolo 17 della L.142/1990, a far parte dell'area metropolitana romana, ai fini dell'adozione, da parte dei competenti organi comunali, di una proposta definitiva e coerente da sottoporre alla Regione per l'adozione del provvedimento formale di delimitazione territoriale dell'area metropolitana romana conforme alla proposta stessa;
- b) definiti, ai sensi dell'articolo 11, gli ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali facenti parte dell'area metropolitana romana di cui alla lettera a);
- c) valutate questioni che interessano, comunque, l'area metropolitana romana.

5. La Conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento il proprio funzionamento nonché la costituzione di una segreteria tecnica.

6. La Conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo VI della L. 142/1990."

ART. 15

(Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 14/1999)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 14/1999 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis

(Conferenza della montagna)

1. La sede di cooperazione e di concertazione ai fini della promozione e del coordinamento delle iniziative delle comunità montane è costituita dalla Conferenza della Montagna istituita dall'articolo 10 della l.r. 9/1999.”.

ART. 16

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 22, comma 2, della l.r. 14/1999, dopo le parole: "Presidente della Giunta regionale", sono inserite le seguenti: "o da un assessore da lui delegato,".

ART. 17

(Inscrimiento dell'articolo 22 bis nella l.r. 14/99)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 14/99 è inserito il seguente:

ART. 22 bis

(Coordinamento tra gli organismi di cooperazione e di concertazione)

1. Qualsiasi forma di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, avviene, di norma, nell'ambito degli organismi generali istituiti o previsti dagli articoli 20, 21, 21 bis e 22. A tal fine i regolamenti dei suddetti organismi, ovvero il provvedimento regionale di costituzione degli organismi stessi, prevedono, ove necessario, un'articolazione interna in sezioni specializzate nei vari settori di materie.

2. Qualora leggi nazionali o regionali, per la peculiarità di determinate funzioni, prevedano organismi speciali di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, gli atti regionali sottoposti all'esame di tali organismi non devono essere esaminati dagli organismi generali previsti dagli articoli 20, 21, 21 bis e 22 della presente legge. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra tutti i predetti organismi, i componenti degli organismi speciali devono coincidere, per quanto possibile, con quelli nominati in seno agli organismi generali.

3. Qualora l'esame di uno stesso atto regionale rientri nelle competenze di due o di tutti gli organismi generali di cooperazione e concertazione a livello istituzionale previsti dagli articoli 20, 21 e 21 bis, tali organismi provvedono all'esame in sede unificata. ”.

ART. 18

(Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 24 della l.r.14/1999 è abrogato.

ART. 19

(Modifica dell'articolo 32 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 32 della l.r. 14/1999, comma 4, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000".

ART. 20

(Modifica dell'articolo 35 della L.r. 14/1999)

1. All'articolo 35, comma 1, lettera l) della L.r. 14/1999, le parole: " la dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: " la proposta di declaratoria".

ART. 21

(Modifiche all'articolo 69 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 69, comma 1, della l.r. 14/1999:

a) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“h bis) la determinazione, anche ai fini del coordinamento di cui all'articolo 36, comma 3, della l. 142/1990 e successive modificazioni, dei criteri in materia di orari di esercizi commerciali e di distributori di carburanti;

b) alla lettera l), dopo le parole: “condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, nonché” sono inserite le seguenti: “al rilascio,”;

c) alla lettera aa), le parole: “ e 182” sono sostituite dalle seguenti: “e 184”.

ART.22

(Modifiche all'articolo 71 della L.r. 14/1999)

1. All'articolo 71, comma 1, della L.r.14/1999:

- a) alla lettera g), dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: " dei giorni e";
- b) alla lettera l), dopo la parola: " nonché " sono inserite le seguenti: "al rilascio,".

ART.23

(Modifiche all'articolo 76 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 76 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “d) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto.”;
- b) al comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“ 5. Le province esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 2 per il tramite delle APT, qualora tali funzioni e compiti rientrino tra quelli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1997, n.9 e dalla legge regionale 29 maggio 1997, n. 18, e possono, comunque, avvalersi delle stesse APT in relazione allo svolgimento delle altre funzioni e compiti attribuiti o delegati dal presente articolo.”;
- d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“5 bis. Per lo svolgimento dei compiti conferiti in materia di diporto nautico, le province si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.”.

ART. 24

(Modifica dell'articolo 93 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 93, comma 1, lettera f), della l.r. 14/1999, le parole: "del valore agricolo medio", sono sostituite dalle seguenti: "dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione".

ART. 25

(Modifica dell'articolo 94 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 94, comma 1, lettera e), della l.r. 14/1999, le parole: "del valore agricolo medio", sono sostituite dalle seguenti: "dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione".

ART. 26

(Modifica dell'articolo 95 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 95, comma 1, della l.r. 14/1999, la lettera l) è abrogata.

ART. 27

(Modifica dell'articolo 101 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 101, comma 1, della l.r. 14/1999, le parole: "fatta salva la delega di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la delega di cui al comma 3".

ART. 28

(Modifica dell'articolo 114 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 114, comma 1, lettera a), numero 3), della l.r. 14/1999, le parole: "tensione inferiore a 150 KV." sono sostituite dalle seguenti: "tensione fino a 150 KV.".

ART. 29

(Modifiche all'articolo 121 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 121 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 1, lettera c), le parole: "tensione inferiore a 150 KV." sono sostituite dalle seguenti: "tensione fino a 150 KV.";
- b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "e di pubblica utilità".

ART. 30

(Modifica dell'articolo 122 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 122, comma 2, della l.r. 14/1999, dopo le parole: "di competenza comunale", sono inserite le seguenti: "ed agli interventi di attuazione dei piani di zona,".

ART. 31

(Inserimento dell'articolo 122 bis nella l.r. 14/1999)

1. Dopo l'articolo 122 della l.r. 14/1999 è inserito il seguente:

“ART. 122 bis

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è delegato alle comunità montane, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche di competenza delle comunità montane stesse.”.

ART. 32

(Modifica dell'articolo 136 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 136 della l.r. 14/1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Restano attribuite al sindaco, quale organo locale di protezione civile, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della l. 265/1999."

ART. 33

(Sostituzione dell'articolo 178 della l.r 14/1999)

1. L'articolo 178 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"ART. 178

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:

- a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
- b) l'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale in collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta.

2. E' altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione agli enti pubblici e privati dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e d) della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, relativi a programmi per l'impiantistica sportiva, nonché la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani d'intervento con finanziamenti provinciali.

ART. 34

(Modifica dell'articolo 179 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 179, comma 1, della l.r. 14/1999, dopo le parole "In particolare, i comuni esercitano le funzioni e i compiti attribuiti" sono soppresse le parole "dallo Stato e".

ART. 35

(Inserimento del capo 01 nel titolo VII della l.r. 14/1999)

1. Nel titolo VII della l.r. 14/1999, prima del capo I è inserito il seguente:

“Capo 01

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA
METROPOLITANO

Art. 187 bis

(Delimitazione territoriale dell'Area metropolitana romana)

1. Ai fini della delimitazione territoriale dell'Area metropolitana romana in attuazione dell'articolo 17 della l.142/1990, il Comune di Roma e gli altri comuni interessati, in quanto i relativi insediamenti abbiano con il Comune di Roma rapporti di stretta integrazione sia territoriale sia riguardo alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, ai caratteri ambientali e alle relazioni culturali, assumono, su impulso del Sindaco di Roma, iniziative in ordine all'inclusione nell'area metropolitana stessa.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono trasmesse, a cura del Sindaco di Roma, al Presidente della Giunta regionale, il quale, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, convoca, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma, la Conferenza metropolitana di cui all'articolo 21 per il coordinamento delle iniziative stesse.
3. I competenti organi del Comune di Roma e degli altri comuni interessati adottano, tenendo conto dei risultati dell'attività di coordinamento svolta nell'ambito della Conferenza, una proposta definitiva e coerente che viene trasmessa, per il tramite del Sindaco di Roma, alla Regione.

(segue articolo 35)

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di acquisizione delle proposte di cui al comma 3, provvede, in conformità alle proposte stesse, alla delimitazione territoriale dell'Area metropolitana romana.

Art.187 ter

(Istituzione della Città metropolitana di Roma)

1. Ai fini dell'istituzione della Città metropolitana di Roma in attuazione dell'articolo 18 della l.142/1990, il Comune di Roma e gli altri comuni inclusi nell'Area metropolitana romana delimitata ai sensi dell'articolo 187 bis, comma 4, della presente legge, sottopongono la relativa proposta al referendum previsto dal comma 3 del citato articolo 18, entro centottanta giorni dalla sua approvazione nell'ambito dell'assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 18 stesso.

2. In caso di esito favorevole del referendum, il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, adotta e sottopone ad una delle due Camere per l'approvazione la proposta di legge di istituzione della Città metropolitana di Roma in conformità alla proposta di cui al comma 1."

ART. 36

(Sostituzione dell'articolo 191 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 191 della l.r.14/99 è sostituito dal seguente:

“ART. 191

(Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti)

1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi:

- a) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), decorre dalla data determinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.59/1997;
- b) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), fermo restando l'esercizio concernente le funzioni e i compiti confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie previsti dall'articolo 192.

2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in materia di agricoltura, di attività a rischio di incidente rilevante, di commercio, di turismo, di sanità, di governo del territorio, nonché di edilizia residenziale pubblica decorre dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi degli articoli 188, 189 e 194, comma 4, ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalle leggi stesse.

3. Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.

(segue articolo 36)

4. Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 112/1998.”.

ART. 37

(Sostituzione dell'articolo 192 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 192 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“ Art. 192

(Prima assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie
– Poteri sostitutivi)

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi organizzati dalla presente legge, in sede di prima applicazione la Regione provvede:

- a) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), alla determinazione, nell'ambito delle risorse individuate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997 e con le modalità di cui all'articolo 13, delle quote di risorse da assegnare alla Regione e a ciascun ente locale;
- b) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione delle risorse umane patrimoniali e finanziarie secondo le disposizioni del comma 2.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000, o, qualora si rendessero necessarie variazioni di bilancio, dalla data di esecutività delle variazioni stesse, la Giunta regionale sottopone la deliberazione di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, di cui all'articolo 13, alla Conferenza Regione Autonomie-locali, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 13 stesso. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, provvede ad adottare un

(segue articolo 37)

apposito decreto di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nel rispetto di quanto previsto al citato articolo 13, da sottoporre al parere della Conferenza Regione Autonomie locali.

3. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, commi 2, 3 e 4, della l.r. 53/1998.

4. Per l'assegnazione delle risorse umane patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo fermo restando quanto stabilito negli articoli 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998 in relazione alle risorse patrimoniali e finanziarie.

5. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificati dall'articolo 200 della presente legge.

6. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di edilizia residenziale pubblica dalla legge regionale 6 agosto 1999, n.12, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge stessa".

ART. 38

(Sostituzione dell'articolo 193 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 193 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“ART. 193

(Affari pendenti)

1. Entro la data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti sono consegnati a ciascun ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti stessi relativi ad affari non ancora esauriti, ad eccezione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio.”.

ART. 39

(Modifiche all'articolo 195 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 195 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 1, dopo le parole: "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ",
anche al fine dell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 22 bis, comma
1,";
- b) al comma 2, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000".

ART. 40

(Modifica dell'articolo 196 della l.r. 14 /1999)

1. All'articolo 196 della l.r. 14/1999:

- a) al comma 1, le parole: "Al fine di monitorare le fasi di realizzazione" sono sostituite dalle seguenti: " Al fine di verificare lo stato di attuazione";
- b) al comma 2 le parole da: " verificare" fino a: "al fine di" sono abrogate.

ART. 41

(Abrogazione dell'articolo 205 della l.r. 14/1999)

1. L'articolo 205 della l.r. 14/1999 è abrogato.

ART. 42

(Modifica dell'articolo 209 della l.r. 14/1999)

1. All'articolo 209, comma 1, lettera e), le parole: "il comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i commi 1 e 5".

ART. 43

(Abrogazione dell'allegato A della l.r. 14/1999)

1. L'allegato A della l.r. 14/1999 è abrogato.

72

Fisco

epm

CA

Allegato B

**PROGETTO PILOTA SPORTELLO UNICO REGIONALE PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

PROGETTO PILOTA SPORTELLO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le misure di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che prevedono agli artt. 23, 24 e 25 l'avvio degli sportelli unici per le attività produttive, assumono rilievo strategico nell'impegno dello Stato per la riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese italiane, soprattutto le piccole e medie.

Le numerose semplificazioni introdotte con il conseguente D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 relativo alle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi, possono peraltro, dare un significativo contributo in questa direzione.

Non è a caso che il *Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione*, siglato tra Governo e le parti sociali il 1° febbraio 1999, ha segnalato la priorità del regolamento citato, prevedendo l'attivazione di tutte le iniziative utili ad assicurare la rapida operatività degli sportelli unici.

Lo sportello unico rappresenta l'impegno del settore pubblico per superare ritardi, inefficienze, rendite di posizione che stringono lo sviluppo economico ed occupazionale del paese; è lo strumento

attraverso il quale eliminare lacci burocratici (incidenti per l'1,2 % sul PIL, pari ad un costo complessivo annuo per lo Stato pari a 2.500 miliardi) e definire un quadro di certezze per il tessuto produttivo locale, indispensabile per operare in piena consapevolezza e trasparenza le nuove scelte insediative.

Attualmente nella regione Lazio, non risulta essere superiore a circa 20 gli sportelli unici attivati dai comuni, né sono state ancora definite metodologie omogenee nelle procedure da attivare.

E' con la consapevolezza di questo impegno, come del ruolo assegnato alle regioni in tale ambito che la regione Lazio con delibera della Giunta n. 5394 del 9 novembre 1999 ha istituito lo **"Sportello unico regionale per le attività produttive"** presso il dipartimento Affari strategici, istituzionali e della presidenza, approvandone nel contempo il relativo progetto.

Il progetto si configura come **un'esperienza pilota**, di carattere innovativo strategico nella e della pubblica amministrazione, operando a **carattere interdipartimentale** per tutta la fase di analisi del processo-procedimento da definire per la messa regime permanente di una rete telematica tra gli enti locali.

Il progetto, oltre ad essere nello spirito e nella lettera del decreto Bassanini e dei relativi regolamenti attuativi, si colloca nel quadro della attuazione dei compiti e delle funzioni riservate alla regione al Capo IV della legge. 14/99 nel settore dell'Industria ai sensi dell'art. 45 comma 1, lettere a), b) e c); dell'art. 83 **sportello Unico per le attività produttive**; dall'art. 84 **attività di coordinamento e miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese**.

Le finalità del progetto sono:

- Fornire assistenza alle imprese in ordine alla localizzazione degli interventi produttivi nei diversi settori;
- Fornire assistenza ai Comuni, non soltanto per l'istituzione del relativo sportello unico, singolo o associato, ma anche rispetto alla individuazione degli interventi collegati alla programmazione regionale per la localizzazione degli interventi produttivi;
- Organizzare la propria attività interna al fine di:
 - realizzare un'unica interfaccia regionale con gli sportelli unici degli enti locali per le fasi endoprocessuali (pareri, nulla osta, autorizzazioni, V.I.A. ecc..) dei procedimenti autorizzatori comunali per la localizzazione degli impianti produttivi;
 - semplificare le proprie procedure interne, collegate alle procedure autorizzatorie in questione, in collegamento con l'apposita commissione regionale per la semplificazione amministrativa;
 - garantire il necessario raccordo con le strutture statali corrispondenti, al fine di facilitare il complessivo procedimento dello sportello unico.
- Individuare le potenzialità evolutive dello sportello unico regionale, nel rapporto con gli enti ed i soggetti presenti nel territorio, alla luce dell'attuazione della L.R. n. 14/99 sul decentramento istituzionale.

L'articolazione del Progetto dello sportello unico regionale, si fonda su due step:

- Avvio ed organizzazione dello sportello unico, entro il 12 dicembre 1999;
- Gestione delle attività connesse all'istituzione dello sportello unico, dal 1° gennaio 2000, sino alla realizzazione della struttura permanente.

La formalizzazione, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 dicembre 1999 n. 1853/99, del responsabile del *Progetto sportello unico e del gruppo di lavoro interdipartimentale*, dallo stesso coordinato, ha inteso dare rapidamente corpo alle iniziative utili per una corretta e coordinata applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sportello unico nella Regione Lazio.

L'attività sin qui svolta, ha consentito di considerare espletato il compito assegnato per il primo step del *dicembre 1999*.

E' stato definito un "*Quadro Generale SUAP*", sulla base dei seguenti punti di ricerca ed analisi, monitorati attraverso documentazione Web e cartacea e tendenti a fissare una metodologia di intervento e propositiva che tenesse conto dei due versanti il front-office (gli utenti : imprese, gli enti locali) ed il back-office (gli operatori : strutture, uffici, personale della P.A. con particolare riferimento alla Regione).

Il seguente indice di riferimento che ne è scaturito, può ritenersi a tutti gli effetti, la base documentale legislativa-

amministrativa da inserire nel sito Web del SUAP-Lazio che sta per essere istituito.

A. NORMATIVE

A.1 - Europee

A.2 - Nazionali

A.3 - Regionali

B. PROGETTI SUAP ESISTENTI

B.1 - Regioni

B.2 - Province

B.3- Comuni

B.4 - Ambiti territoriali associati

B.4.1 - Accordi di programma, Convenzioni, Protocolli

B.4.2 - Patti territoriali

B.4.3 - Zone obiettivo 2

C. ESPERIENZE IN CORSO

C.1 - Soggetti pubblici

C.1.1 - S.Nazionali

C.1.2 - S.Locali

C.2 - Soggetti privati

C.3 - Sistema informatizzato.

C.3.1 - Rete geografica (hardware su base regionale)

C.3.2 - Software (sito Web, Workflow management, firma digitale) a servizio di: archivio dati, marketing territoriale, sostegno alle imprese, autorizzazioni, comunicazione interna esterna, news.

C.4 - Sistema di contributi e finanziamenti alle imprese.

Ad ognuna di queste voci, corrisponde il materiale reperito, che nell'assolvere ai fini di carattere informativo-comunicativo dello sportello unico, ha contemporaneamente permesso di tracciare le linee di intervento per l'anno 2000, intersecandosi con i primi incontri che si sono avuti con le forze sociali, imprenditoriali, di studio, ricerca e progettazione nazionali e locali, coinvolte nella istituzione dello sportello unico ai sensi del D.P.R. 447/98.

Questo quadro ricognitivo, ha confermato lo stretto collegamento e la conseguente necessità di coordinamento puntuale tra le attività precipue dello sportello unico regionale e l'attuale fase di attuazione dei principi e delle norme della legge regionale 14/99.

L'effettiva funzionalità dello sportello unico regionale è legata all'integrazione fra le diverse realtà territoriali ed amministrative, all'individuazione del bacino di utenza ottimale, alla ottimizzazione organizzativa e tecnica, in sintesi alla realizzazione di una vera e propria "rete" telematica regionale, tra tutti i soggetti investiti a vario titolo, sull'insieme del territorio regionale, da competenze ed adempimenti relativi al processo produttivo.

La realizzazione di tale "rete", ispirata ai principi di **sussidiarietà e concertazione**, ai sensi dell'art.2 comma 1 della legge 14, può avviarsi attraverso lo strumento dello sportello unico regionale che, una volta realizzato, è destinato a modificare

ragguardevolmente il rapporto cittadino-imprenditore/pubblica amministrazione.

Lo sportello unico regionale, è strumento "coordinatore" che intende operare nel campo d'azione allargato, come stabilito dall'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Città del luglio 1999, esso deve rappresentare il punto di partenza e quello di arrivo, per il soddisfacimento delle esigenze complessive dell'utente-imprenditore.

Per raggiungere tale obiettivo, lo sportello unico deve pertanto essere "informatore", "consulente", "promotore".

E' su queste tre funzioni che il **gruppo di lavoro regionale** ha sinora operato, incentrando e programmando l'attività 2000 con proposte su di esse incentrate, riassumibili secondo i seguenti campi di intervento:

NORMATIVA DI SETTORE

INFORMATIZZAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

FORMAZIONE

INFORMAZIONE COMUNICAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Normativa di settore

L'esame della vigente normativa regionale collegabile alle funzioni dello sportello unico per le autorizzazioni alle attività produttive, in rapporto al campo d'azione allargato ai sensi dell'accordo Stato -Regioni del luglio 1999, ha messo in evidenza la necessità di avanzare proposte di opportuna coerenza al D.P.R.447/98 nei settori dell'industria, ambiente e territorio, agricoltura urbanistica, programmazione, sanità, lavori pubblici.

In alcuni casi si tratta semplicemente di interfacciarsi con iniziative già in corso, come quella relativa al gruppo di lavoro sulla semplificazione delle procedure e il gruppo di lavoro che sta operando per l'attuazione dei compiti derivanti dal regolamento 123/99, in altre dare opportune indicazioni come per la recente *legge urbanistica*, per la parte riguardante il meccanismo delle conferenze di servizio in caso di *variante urbanistica*, o per gli istituendi CAT (centri di servizio al commercio),

Eleggendo quale sede della concertazione la Conferenza Regione - Autonomie locali, per la parte relativa ai compiti regionali derivanti dal D.P.R. 447/98 ed in base alle nuove proposte attuative della legge sul decentramento amministrativo, sarà cura del gruppo di lavoro partecipare in maniera propositiva, nello specifico comitato di settore, per la definizione sia dei principi generali che delle procedure da adottare per la individuazione degli ambiti ottimali delle funzioni in forma associata.

Tale compito è prioritario sia per meglio razionalizzare la rete a servizio delle imprese che per dare un quadro di maggior certezza ai nuovi soggetti che operano nel settore produttivo dai patti territoriali, ai consorzi ASI riformati, ai parchi tecnologici.

L'adeguamento normativo, è inoltre da riferirsi alle indicazioni delle forme procedurali semplificate, che debbono individuare quali siano i procedimenti autorizzativi da sottoporsi ad autocertificazione e quali a conferenza dei servizi.

In questo ambito è già ad uno stato avanzato l'attività finalizzata a definire le schede dei procedimenti regionali, da sottoporre a semplificazione ed informatizzazione. Le schede sono propedeutiche agli indirizzi che verranno concertati con i Dipartimenti interessati per i conseguenti adempimenti delle strutture regionali investite di funzioni per nulla osta, pareri ed autorizzazioni.

Informatizzazione

Dopo un'accurata verifica dell'esistente, con il dipartimento interessato SEAP ed il settore Informatica, e l'analisi delle necessità funzionali dello sportello unico regionale sia dal punto di vista dell'hardware che del software, la proposta che si avanza è quella dell'utilizzo del sistema geografico RUPA, in corso di definizione nella Regione Lazio.

La Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione costituisce la base per l'inserimento graduale, sia di realtà già in corso, che di quelle in via di definizione ed attualmente in fase di verifica in rapporto al software specifico di cui la regione intende dotarsi per i compiti di sportello unico e per il quale sono stati avviati opportuni incontri con società esperte del settore.

La proposta che si intende portare avanti dovrà essere in grado di anticipare e creare nuova domanda di servizi,

razionalizzare processi interni, mettere a punto modelli operativi e supporti disponibili per gli enti locali, pervenendo alla progettazione della struttura tecnologica necessaria all'organizzazione e funzionamento dello sportello unico regionale.

La struttura tecnologica sarà costituita da servizi WEB orientati in senso orizzontale, alla comunicazione interattiva ente-impresa, intesa come cardine attorno a cui ruota l'impianto organizzativo ed il flusso documentale del servizio.

Il servizio sarà in grado di:

- *fornire informazioni di natura burocratica, amministrativa*
- *razionalizzare i processi*
- *operare con procedura guidata e semplificata per l'espletamento delle pratiche*
- *creare un luogo di discussione e confronto aperto sulle tematiche dello sviluppo economico del territorio*

Il progetto che navigherà in Internet, dovrà garantire la totale integrazione dei servizi su WEB, con il processo tecnico amministrativo del sistema informativo della regione.

Dovranno essere previste le possibili implementazioni per i vari livelli di accesso e di interazioni delle imprese via WEB quali:

- *accesso ai documenti esplicativi ed informativi sulle procedure e pratiche amministrative;*
- *accesso e recupero via browser dei modelli legati alle singole dichiarazioni e/o certificazioni amministrative;*

- *accesso al modello che ne consenta la compilazione e l'invio all'ente, garantendo autenticazione del mittente, integrità dei dati e segretezza, firma digitale;*
- *accesso informativo al sistema di gestione del flusso documentale per individuare lo stato di avanzamento della pratica.*

Un WEB così strutturato, sarà pertanto in grado di attivare flussi comunicativi ed interattivi con gli utenti stessi e con altri soggetti del territorio per creare le basi di newsgroups, mailing list, servizi di consulenza.

La possibilità inoltre, di predisporre il sistema informatizzato dello sportello unico ,allo strumento del WorkFlow Management, consentirà la gestione del procedimento e la piena trasparenza della pratica.

La classificazione in automatico della pratica, la mappatura degli step dell'iter burocratico, la conclusione in automatico della conclusione dell'atto amministrativo, permetterà inoltre di realizzare ***l'archivio unico regionale*** del settore dello *Sviluppo economico* ed occupazionale, strumento cardine per l'effettivo funzionamento dello sportello unico.

Accordi di programma

La stipula di accordi quadro con gli enti a competenza sovracomunale, titolari di autorizzazioni che confluiranno nello sportello unico, è uno dei compiti assegnato istituzionalmente alla Regione.

Al fine di creare le condizioni di migliore omogeneità nelle scelte sul territorio, il gruppo di lavoro sta predisponendo gli schemi di regolamento degli sportelli unici, e di accordi di programma su base provinciale, per definire i comportamenti, le procedure, la modulistica omogenea, gli strumenti informatici necessari ad avviare un'adeguata rete di sportelli unici su tutta la regione.

In questa sede, saranno considerate eventuali ipotesi di avvio sperimentale di sportelli unici, che possano anticipare e monitorare il buon funzionamento delle proposte avanzate o rappresentare esemplarità sul territorio nelle funzioni associate.

Sono inoltre in corso di redazione schemi di accordi con enti sovracomunali, come le ASL, i vigili del fuoco, l'ISPESL per raggiungere accordi relativi alla modulistica uniforme da adottare per il rilascio di pareri di loro competenza ed il collegamento telematico comune.

Si ribadisce, anche in questo caso, la scelta della Conferenza Regione-Autonomie locali, quale sede della concertazione tra i soggetti interessati e le forze sociali e produttive per il raggiungimento delle intese quadro in questione.

L'opzione indicata, non intende essere esclusivamente rispettoso dei principi concertativi, ma anche di quelli di sussidiarietà ribaditi dalla legge 14/99 in ottemperanza ai principi europei di concreto federalismo regionale.

Formazione

La portata fortemente innovativa dello sportello unico, si cala in una realtà della pubblica amministrazione, che deve rapidamente

adeguarsi a forme e modi di funzionamento di grande modernità e ad alto contenuto tecnologico.

E' più che ovvio in questo senso quanto sia indispensabile un'iniziativa di riqualificazione e formazione del personale degli enti locali assegnato ai compiti di sportello unico.

La presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell'Industria, l'ANCI ed il FORMEZ, nella consapevolezza della situazione data hanno siglato un accordo per un progetto comune, finalizzato al sostegno dello ***sportello unico a livello nazionale***.

In particolare il FORMEZ, attraverso il progetto "SI" *Sportello Impresa*, ha definito un piano di formazione per i responsabili e gli operatori degli sportelli.

I contatti avviati con il Formez, hanno stabilito la partecipazione attiva della regione Lazio all'interno dell'osservatorio, nato con lo scopo di verificare lo stato di attuazione degli sportelli unici, oltre che a rilevare i nodi critici della realizzazione degli stessi, suggerendo del caso proposte utili all'Osservatorio nazionale sulla semplificazione, presso il dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli incontri sin qui svoltisi con il FORMEZ, stanno definendo un Piano regionale di formazione, rivolto ai responsabili degli sportelli unici dei comuni del Lazio, al quale potranno partecipare in qualità di uditori, anche dirigenti e funzionari della Regione Lazio.

L'ipotesi definita a grandi linee, potrà svilupparsi in incontri a scala provinciale, uno per Provincia capofila dei Comuni ricadenti all'interno del proprio territorio, si tratterà di incontri informazione e prima formazione della durata di un giorno.

A questi, seguiranno incontri più mirati , per gruppi di 15-20 persone, della durata di 5 giorni che entreranno maggiormente nel merito delle problematiche inerenti l'organizzazione ed il funzionamento degli sportelli unici.

E' infine, in corso di definizione un workshop regionale, rivolto agli operatori delle strutture sovracomunali, interessate al processo autorizzativo regolamentato dal D.P.R. 444/98.

Per quanto attiene una formazione direttamente mirata e specifica per dirigenti e funzionari della regione Lazio, si intende procedere per la verifica delle opportunità che possono essere attivate presso la Scuola Superiore del Ministero degli Interni. Sono stati infatti predisposti alcuni progetti di Pass dalla Scuola superiore del Ministero degli Interni e dall'Istituto Tagliacarne in materia di sportello unico , che si configurano come corsi di alta specializzazione rivolta a dirigenti e funzionari della P.A, per i quali potrebbe essere possibile la partecipazione della Regione Lazio.

Piano di informazione e comunicazione

L'attivazione del sito WEB, assolverà in buona parte ai compiti assegnati al progetto sportello unico, pur non esaurendo l'insieme della progettazione.

La presente relazione, opportunamente rivista, può considerarsi il primo documento "informativo" ufficiale dell'attività dello sportello unico e in questo senso si sta valutando la forma ed i modi di una sua divulgazione mirata.

E' il primo documento di una news periodica di informazione sui lavori in corso dello sportello unico regionale per tutti i soggetti interessati al processo di attuazione degli sportelli unici .

Il secondo importante appuntamento è sicuramente rappresentato dalla scadenza del prossimo marzo della Conferenza Regioni-Autonomie locali.

Si stanno predisponendo oltre all'Work shop regionale citato nel piano della formazione, iniziative di conferenze provinciali in coincidenza della sigla dei rispettivi accordi di programma , incontri pubblici tematici con le forze sociali ed imprenditoriali.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dei compiti assegnati al progetto pilota sportello unico per le attività produttive, nel bilancio recentemente approvato è stato istituito apposito capitolo di bilancio con lo stanziamento dei fondi, 400 milioni, per le spese di primo funzionamento dello stesso.

Si sta attualmente procedendo alla ricognizione del riparto dei fondi in questione in maniera programmata.

Si ricorda inoltre l'aumentato stanziamento da 800 milioni a 1 miliardo e 200 milioni sul capitolo del dipartimento SEAP per contributi ai Comuni per le spese sostenute per l'istituzione degli sportelli unici.

Allegato C

**ELENCO DELLE FUNZIONI CONFERITE O DA CONFERIRE AI SENSI
DELLA L.R n. 4/97 E DELLA L.R. n. 14/99**

REGIONE LAZIO - ASSESSORATO RAPPORTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI
SETTORE 17 - UFFICIO 1 - SEZ. 3

LEGGE REGIONALE N. 4/97

FUNZIONI CONFERITE

Con le deliberazioni della Giunta Regionale

1) 23 giugno 1998, n. 2699 (interassessorile)

su proposta dell'Assessore Politiche per la Qualità della Vita e dell'Assessore ai Rapporti e Relazioni Istituzionali, sono state conferite ai Comuni le funzioni in materia di assistenza sociale;

2) 23 giugno 1998, n. 2874

su proposta dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, sono state conferite alle Province, Comuni e Comunità Montane funzioni in materia di agricoltura.

3) 29 luglio 1998, n. 3888

su proposta dell'Assessore all'Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali sono state conferite alle Province, Comuni funzioni in materia di difesa del suolo

4) 4 agosto 1998, n. 4312

su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità e dell'Assessore ai Rapporti e Relazioni Istituzionali sono state conferite agli Enti Locali le funzioni in materia di risorse idriche, viabilità, inquinamento e navigazione interna.

5) 25 maggio 1999, n. 2816 (conferma delibera G.R. 746 del 23.2.99).

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello sport, sono state conferite ai Comuni la subdelega i compiti e funzioni amministrative in materia di demanio marittimo a fini turistici e ricreativi.

6) 8 giugno 1999, n. 3107

su proposta dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, sono state delegate alla Province ed ai Comuni le funzioni relative ai provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico.

Con la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" sono state conferite alle Province e ai Comuni le funzioni amministrative previste dagli artt. 28 e 46 della legge regionale n. 4/97 su iniziativa dell'Assessore all'Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali.

punto3/rm

LEGGE REGIONALE: 6 marzo 1997, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni

F

FUNZIONI CONFERITE

ASSessorATO: OPERE E RETI E DI SERVIZI E MOBILITA'
DIPARTIMENTO: LAVORI PUBBLICI
D.G.R.: 4 AGOSTO 1998, n. 4312
L.R.:

FUNZIONE CONFERITA

- a) Inquinamento atmosferico, acustico e inquinamento prodotto da emissioni elettromagnetiche e da radiazioni ionizzanti (art. 23, lett. b)
- b) difesa del suolo (art. 17, lettera e, f)
- c) viabilità (art. 24)
- d) viabilità (art. 40)
- e) tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche (art. 18, commi 2 lettere a), b), c)

TIPO DI CONFERIMENTO

- attribuzione
- delega
- attribuzione
- attribuzione
- delega

ENTE

- Province
- Province
- Province
- Comuni
- Province

COSTO PERSONALE

LEGGE REGIONALE: 5 marzo 1997, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni

FUNZIONI CONFERITE

ASSessorATO: OPERE E RETI E DI SERVIZI E MOBILITA'
DIPARTIMENTO: TRASPORTI
D.G.R.: 4 AGOSTO 1998, N. 4312
L.R.:

FUNZIONE CONFERITA

- a) Trasporti (art. 19, commi 1 e 2)
- b) Trasporti (art. 41, commi 1 e 2)
- c) Trasporti eccezionali (art. 19, punto 4)
- d) Ferrovie, ferrovie e stazioni, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture (art. 44)
- e) Impianti a fune (art. 23)
- f) Navigazione interna (art. 20)

TIPO DI CONFERIMENTO

- delega
- delega
- delega
- attribuita
- delega
- delega

- ENTE:
Province
Comuni
Province
- Comuni
Province
Province

COSTO PERSONALE

LEGGE REGIONALE: 5 marzo 1997, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni

FUNZIONI CONFERTE

ASSESSORATO: SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL MONDO RURALE

DIPARTIMENTO:

D.G.R.: 23 GIUGNO 1998, N. 2874

L.R.:

FUNZIONE CONFERITA

Caccia e Pesca nelle acque interne (art. 27)

Agricoltura (art. 47)

TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE	COSTO PERSONALE
attribuzione	Provincia	Funzioni già esercitate, costo zero
delega	Comuni	"

21
48

LEGGE REGIONALE: 5 marzo 1997, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni

FUNZIONI CONFERITE

ASSESSORATO: RAPPORTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

DIPARTIMENTO:

D.G.R.: 23 GIUGNO 1998, N. 2609

L.R.:

FUNZIONE CONFERITA

- a) nomina di membri dei Consigli di amministrazione;
- b) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge;

TIPO DI CONFERIMENTO
attribuzione

ENTE
Comuni

COSTO PERSONALE
Funzione già esercitata dai
Comuni, costo zero

LEGGE REGIONALE: 6 marzo 1997, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni

F

FUNZIONI CONFERITE

ASSESSORATO: POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA

DIPARTIMENTO:

D.G.R.: 23 GIUGNO 1998, N. 2699

L.R.:

FUNZIONE CONFERITA

- a) rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio - assistenziali;
- b) rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione, all'apertura ed al funzionamento degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni

TIPO DI CONFERIMENTO

attribuzione

ENTE

Comuni

COSTO PERSONALE

Funzioni già esercitate dai Comuni,
costo zero *

24

LEGGE REGIONALE: 5 marzo 1997, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni

FUNZIONI CONFERITE

ASSESSORATO: PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO, DEL TURISMO E DELLO SPORT
DIPARTIMENTO:
D.G.R.: 25 MAGGIO 1999, N. 2816
L.R.:

FUNZIONE CONFERITA
Demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi

TIPO DI CONFERIMENTO
sub delega

ENTE
Comuni

COSTO PERSONALE

L.R. 14/99 - ELENCO FUNZIONI

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE	Miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali	D	P
	Dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione	D	P
	Compensazioni al reddito	D	P
	Credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai soci conferenti	D	P
	Concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e regionali su danni conseguenti alle avversità atmosferiche	D	P
	Certificazioni della qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica	D	P
	Certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprietà diretto-coltivatrice	D	P
	Conferimento della qualifica di utente di motore agricolo	D	C
	Svolgimento dei servizi riguardanti il prelievamento e l'uso di carburanti	D	C
	Concessione per l'apertura di aziende fiorovivaistiche per il commercio di piante, parti di piante e semi	D	C
	Valorizzazione del prodotto della silvicoltura del bosco e del sottobosco	D(1)	C.M.
	Vivaismo forestale	D(1)	C.M.
	Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano	D	C.M.
	Incremento del patrimonio foraghero ed il miglioramento dei pascoli	D	C.M.
	Promozione iniziative ed attività economiche montane: 1. Attività imprenditoriali anche giovanili in campo silvo pastorale 2. Recupero sviluppo terre incolte ed abbandonate	D	C.M.
	Interventi per agriturismo	D	P
	Interventi per agricoltura biologica	D	P
Miglioramenti interaziendali al servizio della zootecnia	D	P	
Miglioramenti aziendali	D	P	

(1) su attribuzione della Provincia

(segue)

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE	Caccia, pesca nelle acque interne secondo la vigente normativa e vigilanza	A	P(2)
	Indennizzi per danni da fauna selvatica	D	P
	Valorizzazione dei prodotti della silvicoltura del bosco e del sottobosco	A	P
	Raccolta dei prodotti del sottobosco	A	P(2)
	Vivaismo forestale	A	P
	Espressione del parere per le attività di assistenza tecnica a livello regionale od interprovinciale	A	P

(2) funzioni già svolte dalle province

LEGENDA: A) attribuzione - D) delega - SB) sub delega - P) provincia - C) comune -
 CM) comunità montane - CCIAA) Camere di commercio

L.R. 14/99 - ELENCO FUNZIONI

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE	
PARCHI				
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	Funzioni amm.ve concernenti: a) Controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione di animali selvatici, compresa l'autorizzazione alla detenzione di specie minacciate da estinzione;	A	P	
	b) Vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato nel campo della protezione e valorizzazione dell'ambiente.	A	P	
	Funzioni amm.ve concernenti l'informazione e l'educazione ambientale.	A	P	
	Funzioni amm.ve concernenti la gestione, l'utilizzazione del patrimonio boschivo regionale (compreso demanio forestale regionale) esclusi gli aspetti relativi al vincolo idrogeologico.	D	P	
	Funzioni amm.ve concernenti la gestione, l'utilizzazione del patrimonio boschivo regionale (compreso demanio forestale regionale) esclusi gli aspetti relativi al vincolo idrogeologico nel relativo ambito territoriale.	D	CM	
	Autorizzazione al taglio dei boschi superf. > 3Ha *	D	P	
	Autorizzazione al taglio dei boschi superf. < 3 Ha *	D	P	
	Gestione foreste demaniali e regionali (art.9 lett. F, LR 9/6/99)	D	CM	
	Vivaismo forestale (art.36 lett. D ed art.38 lett. E, LR 14/99 *	A	P	
		D	CM	
	RIFIUTI L.R. 27/98			
	Piani provinciali per l'organizzazione del servizio smaltimento rifiuti e raccolta differenziata.	A	P	
	Coordinamento comuni per la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi. Art.12	A	P	
Controllo: - sulla gestione del commercio dei rifiuti - sull'utilizzazione dei fanghi depurazione	A	P		
Controllo e verifica messa in sicurezza e bonifica aree inquinate da rifiuti	A	P		
Irrogazioni sanzioni amm.ve (tit.V capo 1 d.lgs 22/97)	A	P		
Certificazione relativa agli interventi di bonifica e messa in sicurezza	A	P		
Tenuta del registro delle imprese sottoposte alle procedure semplificate (art.20)	A	P		
Approvazione progetti impianti gestione rifiuti e relativa autorizzazione alla realizzazione (eccetto quelli previsti art.4, comma 1, lettere G e H e 6 comma 2, lettere A e B	D	P		

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE	
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	<i>(segue)</i> Autorizzazione a: -attività smaltimento e recupero rifiuti (eccetto art.4 comma 1 lettere G e H ed art.6 comma 2, lettera C ed art.20)	D	P	
	-attività raccolta, trasporto, stoccaggio fanghi in agricoltura (D.Lgs 99/92) -attività di raccolta ed eliminazione olii usati (D.Lgs 95/92)	D	P	
	Autorizzazione alle stazioni di trasferimento Acquisizione dati sui servizi di smaltimento e recupero rifiuti.	D	P	
	Attività di gestione rifiuti solidi urbani (ART.21 Dlgs 22/97) e relativa progettazione e realizzazione.	D	P	
	Adozione regolamenti per la gestione rifiuti solidi urbani.	A	C	
	Approvazione progetti di bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate.	A	C	
	Attività di controllo su corretto conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta e irrorazione delle relative sanzioni amm.ve	A	C	
	Approvazione progetti impianti smaltimento e recupero rifiuti materiali da demolizione edile (eccetto materiali contenenti amianto) e relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti.	D	C	
	Autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero rifiuti.	D	C	
	ENERGIA			
	Funzioni amm.ve concernenti: a)- adozione programmi d'intervento per promozione fonti rinnovabili e risparmio energetico e verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili (art.52 comma 1, lett. D)	A	P	
	b)- autorizzazione alla installazione ed esercizio degli impianti di produzione energia; c)- controllo su rendimento e risparmio energetico degli impianti termici ed uso razionale energia (comuni con popolazione < 5.000 abitanti).	A	P	
	Funzioni amm.ve concernenti la concessione di contributi (artt.8, 10 e 13 L.10/91) per: a)- utilizzo fonti rinnovabili edilizia b)- contenimento consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario c)- produzione fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.	D	P	

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
<p>(segue)</p> <p>AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>Funzioni amm.ve concernenti:</p> <p>a)- controllo su osservanza disposizioni della L.10/91 in relazione al progetto delle opere;</p> <p>b)- sospensione lavori per mancata osservanza disposizioni L.10/91;</p> <p>c)- rilascio certificazione energetica degli edifici (art.30 L.10/91)</p> <p>d)- piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili (comuni con popol. > 50.000 abit.)</p> <p>e)- controllo sul rendimento e risparmio energetico degli impianti termici (comuni con popol. > 40.000 abit.)</p>	A	C
VINCOLO IDROGEOLOGICO			
	<p>Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in ambito delle funzioni di cui art.17 punto h) LL.RR. 4 e 5/97 relativamente ai seguenti interventi:</p> <p>a)- edifici di qualsiasi tipo e destinazione ed opere connesse comprese le piscine purchè inferiori a 50 mq</p> <p>b)- muri di sostegno superiori a cm.100 di h. fuori terra</p> <p>c)- infrastrutture connesse ad elettrodotti superiori a 20.000 volts</p> <p>d)- parcheggi di qualsiasi tipo e piazzali di manovra</p> <p>e)- sistemazioni terreni con opere di drenaggio (maggiori di 100 ml e profondità superiore a 150 cm)</p> <p>f)- sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a 100 m. di lunghezza e 150 cm. Di profondità)</p> <p>g)- creazione ed eliminazione di terrazzamenti di terreni finalizzati ad attività agricola</p> <p>h)- sistemazione di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazione e/o ampliamenti piazzali, aree di stoccaggio etc.</p> <p>i)- apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco</p> <p>l)- linee elettriche di alta tens. > 20.000 volts comprese relative infrastrutture (con esclusione della riqualificazione degli impianti esistenti che non prevedano movimenti di terra)</p> <p>m)- area destinata allo stoccaggio di materiali terrosi inferiori a 1.500 mq e 1.000 mc</p> <p>n)- recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o legno superiori a 200 cm</p> <p>o)- vivai, rimboschimenti e ricostruzioni boschive</p> <p>p)- sistemazione idraulica di terreni coltivati.</p>	D	P

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
<p>(segue)</p> <p>AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico nell'ambito delle funzioni di cui all'art.17 LL.RR. 4 e 5 /97 relativamente ai seguenti interventi:</p> <p>a)- acquedotti e reti fognarie, serbatoi anche interrati per gas o acqua, gasdotti, oleodotti a servizio di centri abitati, singole case od insediamenti industriali</p> <p>b)- tralicci per comunicazioni telefoniche, televisive etc. (con riserva per emissioni elettro-magnetiche);</p> <p>c)- recinzioni varie in muratura con paletti metallici o in legno inferiori a 200 cm.</p> <p>d)- muri di sostegno inferiori a 100 cm di h.</p> <p>e)- interventi manutenzione opere (ponti, strade, gallerie, acquedotti, sistemazione idraulica etc.) che non comportino modifiche alle opere medesime o al territorio circostante;</p> <p>f)- asfaltatura e pavimentazione di piani viabili a fondo naturale quando non sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate nuove opere di regimazione idrica</p> <p>g)- messa in opera di barriere stradali (guards rails o similari)</p> <p>h)- messa in opera di cartelli stradali pubblicitari etc)</p> <p>i)- apertura di cunetta e realizzazione di tombini stradali</p> <p>l)- chiusura di falle o fratture di argini</p> <p>m)- realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale quando non sia prevista movimentazione di terra</p> <p>n)- realizzazione di modeste opere edilizie (muretti a secco, cordoli, pavimentazione percorsi pedonali etc.)</p> <p>o)- ristrutturazione, sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra</p> <p>p)- linee elettriche media-bassa tensione sino a 20.000 volts</p>	D	C
INQUINAMENTO ACUSTICO		A	P
<p>Funzioni e compiti amm.vi relativi a:</p> <p>a)- coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni</p> <p>b)- controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni</p> <p>c)- emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per ricorso temporaneo a contenimento od abbattimento emissioni sonore, inclusa inibitoria totale o parziale di determinate attività</p> <p>d)- gestione dei dati di monitoraggio acustico.</p>			

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
<p>(segue)</p> <p>AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>Funzioni e compiti amministrativi relativi a:</p> <p>a) classificazione del territorio comunale in zone acustiche;</p> <p>b) adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;</p> <p>c) rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli</p> <p>d) attività di controllo sull'osservanza di:</p> <p>d1) prescrizioni attinenti al controllo dell'inquinamento acustico da traffico veicolare e da sorgenti fisse;</p> <p>d2) disciplina stabilita dall'art. 8 comma 6 L. 447/95</p> <p>d3) disciplina delle prestazioni tecniche contenute negli atti del Comune nella materia;</p> <p>e) rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;</p> <p>f) adozione di una relazione biennale sullo stato acustico (comuni superiori a 50.000 ab.)</p> <p>g) verifica dell'osservanza normativa per la tutela dell'inquinamento acustico in sede di rilascio di:</p> <p>g1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e servizi commerciali polifunzionali;</p> <p>g2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili delle infrastrutture di cui al punto g1);</p> <p>g3) provvedimenti di licenza autorizzazione all'esercizio di attività produttive (compresi nullaosta ex art. 8, comma 6 L. 447/95);</p> <p>h) verifica della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8 comma 5 L. 447/95;</p> <p>i) adozione misure amm.ve e tecniche tese al contenimento del rumore;</p> <p>j) approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno;</p> <p>k) emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per ricorso temporaneo a contenimento o abbattimento emissioni sonore, inibitoria totale o parziale di determinate attività.</p>	A	C
INQUINAMENTO ATMOSFERICO			
	<p>Funzioni e compiti amm.vi relativi a:</p> <p>a) vigilanze e controllo sulle emissioni atmosferiche;</p> <p>b) redazione, tutela e aggiornamento dell'inventario delle emissioni atmosferiche.</p>	A	P
	<p>Funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti con esclusione di raffinerie di olii minerali e centrali termoelettriche</p>	A	P

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
(segue)	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO		
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	Funzioni e compiti amm.vi relativi a: a) valutazione progetti di risanamento nonché vigilanza sull'osservanza dei limiti previsti in materia di tutela inquinamento elettromagnetico; b) esecuzione azioni di risanamento riguardanti: 1) impianti di radiocomunicazione destinati alla telecomunicazione satellitari ed alla radarlocalizzazione ad uso civile; 2) impianti di tratta di ponti radio e ripetitori di ponti radio; 3) elettrodotti inferiori a 150 kw.	D	P
	Funzioni e compiti amm.vi relativi a: valutazione dei progetti di risanamento nonché di vigilanza dei limiti e dei parametri e sulle esecuzioni delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile.	A	P
	TUTELA ACQUE INQUINAMENTO Autorizzazione e controllo scarichi in acque sotterranee e sottosuolo di sostanze pericolose e di acque reflue industriali.	A	C
	Autorizzazione scarichi diretti in mare e controllo.	A	P
	Rilevamento acque dolci idonee alla vita dei pesci e controllo valori.	A	P
	Rilevamento delle acque marine sedi di molluschi bivalvi e gasteropodi, controllo valori.	A	P
	Rilevamento acque dolci superficiali destinate alla produzione dell'acqua potabile.	A	P
	Approvvigionamento idrico di emergenza acque potabili.	A	P
	Piani di intervento, risanamento, miglioramento qualità acque destinate al consumo umano.	A	P
	Adozione piano spandimento acque di vegetazione e verifica operazioni spandimento.	A	P
	Individuazione zone idonee alla balneazione, prelievi ed analisi.	A	P
	Monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione persistenza ambientale preparati per lavare.	A	P
	Monitoraggio su entrofizzazione acque interne e costiere dolci, superficiali e di transizione.	A	P
	Autorizzazione e controllo scarico in pubblica fognatura, sul suolo e strati superficiali del suolo.	A	P
	Individuazione scarichi acque reflue urbane provenienti da impianti da trattamento afferenti aree sensibili.	A	C
	Adesione provvedimenti urgenza degli scarichi al fine della tutela acque destinate alla molluschicoltura.	A	C
	Emanazione ordinanze sospensione utilizzazione agronomica di affluenti di allevamento zootecnico.	A	C

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
(segue) AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	Delimitazione zone idonee alla balneazione.	A	C
	Apposizione segnaletica indicante divieto di balneazione.	A	C
	Segnalazione autorità competenti nuove situazioni di inquinamento delle acque di balneazione.	A	C
	Attuazione nel proprio ambito territoriale dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi (art. 135, comma 1 lettera b) e artt. 136, 137 L.R. 14/99).	A	P
	Art. 136 L. R. 14/99	A	C
	Art. 137 L. R. 14/99	A	CM

LEGENDA: A) attribuzione – D) delega – SB) sub delega – P) provincia – C) comune – CM) comunità montane – CCIAA) Camere di commercio

L.R. 14/99 – ELENCO FUNZIONI

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
Cultura, spettacolo, turismo e sport	Beni culturali	A/D	P
	Beni culturali	A	C
	Promozione attività culturali		P
	Spettacolo		P
	Sport e tempo libero	A/D	P
	Sport e tempo libero	A	C
	Turismo		
	Demani marittimo, lacuale e fluviale	SD	C

LEGENDA: A) attribuzione – D) delega – SB) sub delega – P) provincia – C) comune – CM) comunità montane – CCIAA) Camere di commercio

L.R. 14/99 – ELENCO FUNZIONI

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
Mobilità e trasporti	Autorizzazione e vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche	D	P
	Esami per il conseguimento dell' idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 264/91	D	P
	Le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità	D	P
	Le autorizzazioni relative al transito delle macchine operatrici eccezionali	D	P
	La navigazione lacuale fluviale su canali navigabili ed idrovie	D	P
	I porti lacuali e la navigazione interna	D	P
	L'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza	D	P
	Le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune di interesse regionale	D	P
	L'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbanizzazione ai sensi dell'art.4 della L.21/92 e la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone	D	P
	L'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i Comuni interessati	D	P
	Commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e commissione consultiva, per ciascuna provincia	A	C
	Funivie, sciovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture previste dalla L.R. 59/83, salvo quanto disposto nell'art.130 comma 2 lett. E) della L.R. 14/99	A	C
	Autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 21/92 ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi dell'art.131 della L.R. 14/99	A	C

LEGENDA: A) attribuzione – D) delega – SB) sub delega – P) provincia – C) comune – CM) comunità montane – CC/AA) Camere di commercio

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER IL TERRITORIO	Art.125, comma 2, - Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs n.285/92 con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all'art.124, comma 1), lett. e), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso art.124, comma 1), lett. a), nn.4) e 5)	D	P
	Art.125, comma 3) - Trasferimento al demanio delle province territorialmente competenti delle strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete viaria regionale	D	P
	Art.122, comma 1), lett. b).- Interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici	A	C
	Art.8, comma 2), lett. a), n.1 - Servizio pubblico di manutenzione previsto ai sensi dell'art.31 della LR 53/98 (corsi d'acqua provinciali)	D	P
	Art.8, comma 2), lett. a), n.3 - Polizia delle acque	D	P
	Art.8, comma 2), lett. a), n.4 - Concessione di estrazione di materiale litoide	D	P
	Art.8, comma 2), lett. a), n.5 - Concessione di pertinenze idrauliche	D	P
	Art.9, comma 1), lett. a) - Opere idrauliche non riservate alla Regione	D	P
	Art.9, comma 1), lett. d) - Polizia idraulica	D	P
	Art.9, comma 1), lett. e) - Sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore ai 15 mt. e determinanti invaso inferiore a 1 milione di mc.	D	P
	Art.9, comma 1), lett. b) - Funzioni amm.ve relative ad opere di bonifica	D	P
	Art.9, comma 3) - Funzioni amministrative relative ad opere ed impianti di irrigazione di competenza regionale	D	P
	Art.9, comma 1), lett. d) - Polizia idraulica collegata alle autorizzazioni di al RD n.368/904	D	P
	Art.10, comma 1), lett. a), n.2 - funzioni concernenti i sistemi di opere di bonifica ad esclusivo servizio di zone urbanizzate	A	P
	Art.11 - Funzioni amministrative delle Comunità montane	D con SB	P C.M.
	Art.94, comma 1), lett. e) - Nomina commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio	A	P
Art.121, comma 1), lett. a) - Opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale, nonché opere di navigazione interna di III e IV classe	D	P	

LEGENDA: A) attribuzione - D) delega - SB) sub delega - P) provincia - C) comune - CM) comunità montane - CCIAA) Camere di commercio

L.R. 14/99 – ELENCO FUNZIONI

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Funzioni e compiti amministrativi concernenti la concessione di contributi di cui articoli 8, 10 della L. 10/91 (Energia)	D	P
	Mercati all'ingrosso	A	P
	Mercati all'ingrosso	A	C
	Fiere e mostre	A	C
	Fiere e mostre	A	CM
	Promozione nonché qualificazione dei prodotti artigianali di interesse locale	A	C
	Gestione albo imprese artigiane	D	CCIAA

LEGENDA: A) attribuzione – D) delega – SB) sub delega – P) provincia – C) comune – CM) comunità montane – CCIAA) Camere di commercio

L.R. 14/99 – ELENCO FUNZIONI

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
SCUOLA FORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO	Cantieri scuola lavoro	D	P
	Integrazione tra politiche formative e del lavoro	D	P
	Convenzione con enti di formazione	D	P
	Gestione con i soggetti delle strutture formative	D	P
	Gestione con i soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico	D	P
	Riconoscimento idoneità dei centri di formazione e strutture formative aziendali	D	P
	Vigilanza e controlli sulle attività di formazione professionale	D	P
	Gestione diretta degli interventi formativi	D	P
	Convenzioni con imprese artigiane per corsi rivolti ad apprendisti giovani al di sotto dei 25 anni	D	P

LEGENDA: A) attribuzione – D) delega – SB) sub delega – P) provincia – C) comune – CM) comunità montane – CCIAA) Camere di commercio

L.R. 14/99 – ELENCO FUNZIONI

DIPARTIMENTO	FUNZIONE	TIPO DI CONFERIMENTO	ENTE
Urbanistica e casa	Nullaosta ex L. 14	SD	C
	Parere ex art. 32 L. 47/85	SD	C
	Verifica di compatibilità dei regolamenti edili rispetto ai criteri regionali	A	P
	Verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al piano territoriale di coordinamento	A	P
	Vigilanza paesaggistica	D	C
	Vigilanza urbanistico edilizia	A	C
	Nullaosta all'autorizzazione comunale per deroga alberghi	A	P
	Nullaosta per deroga regolamenti edilizi	A	P
	Nullaosta per deroga alla normativa di salvaguardia sulle coste	A	P

LEGENDA: A) attribuzione – D) delega – SB) sub delega – P) provincia – C) comune – CM) comunità montane – CCIAA) Camere di commercio

Allegato D

**TABELLE DELLE RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO PER IL PERSONALE
DA ASSEGNARE**

TABELLA N. 1:

RETRIBUZIONE BASE DEL PERSONALE REGIONALE AL MESE DI DICEMBRE 1999

QUAL.	CATEG.	STIPENDIO	I. I. S.	IND.SP.	C.M.C.D.	RETR.POS.	C.M.A.P.	TOTALE	13 ^A
3 ^A	A1	1.040.750	1.007.523	10.416	363.750			2.422.439	2.058.689
3 ^A + LED	A2	1.074.083	1.007.523	10.416	363.750			2.455.772	2.092.022
4 ^A	B1	1.145.083	1.013.879	10.416	389.583			2.558.961	2.169.378
4 ^A + LED	B2	1.189.750	1.013.879	10.416	389.583			2.603.628	2.214.045
5 ^A	B3	1.273.750	1.022.827		437.250			2.733.827	2.296.577
5 ^A + LED	B4	1.310.750	1.022.827		437.250			2.770.827	2.333.577
6 ^A	C1	1.391.250	1.029.645		476.083			2.896.978	2.420.895
6 ^A + LED	C2	1.457.916	1.029.645		476.083			2.963.644	2.487.561
7 ^A	D1	1.604.916	1.041.712		512.416			3.159.044	2.646.628
7 ^A CMAP	D1	1.604.916	1.041.712				923.076	3.569.704	3.569.704
7 ^A + LED	D2	1.763.250	1.041.712		512.416			3.317.378	2.804.962
7 ^A CMAP	D2	1.763.250	1.041.712				923.076	3.728.038	3.728.038
8 ^A	D3	2.037.916	1.070.563		636.083			3.744.562	3.108.479
8 ^A CMAP	D3	2.037.916	1.070.563				1.461.538	4.570.017	4.570.017
DIRIGENTE UFFICIO		3.000.000	1.109.325			3.192.308		7.301.633	7.301.633
DIRIGENTE SETTORE		3.000.000	1.109.325			4.365.459		8.474.784	8.474.784

Leggenda:

I.I.S. = Indennità Integrativa Speciale;

IND. SP. = Indennità specifica (come previsto da contratto);

C.M.C.D. = Competenze Mensili Contratto Decentrato

RETR. POS. = Retribuzione di Posizione;

C.M.A.P. = Competenze Mensili Attività Pluridisciplinare.

M.B. La presente tabella non comprende la voce R.I.A. (retribuzione individuale anzianità) in quanto la stessa varia per singolo dipendente (Anzianità progressa + salari anzianità anni '85, '87 e '89 + indennità di sezione) e l'indennità di turno e Reperibilità (anch'esse variabili). Non è comprensiva altresì degli oneri riflessi pari al 36,373%.

TABELLA N. 2:
COSTO DELLE RETRIBUZIONI GIORNALIERO ED ORARIO

QUAL.	CATEG.	COSTO GIORN.	COSTO ORARIO
3 [^]	A1	86.467	16.628
3 [^] + LED	A2	87.670	16.360
4 [^]	B1	91.325	17.562
4 [^] + LED	B2	92.938	17.873
5 [^]	B3	97.507	18.751
5 [^] + LED	B4	98.843	19.008
6 [^]	C1	103.291	19.864
6 [^] + LED	C2	105.698	20.327
7 [^]	D1	112.653	21.664
7 [^] CMAP	D1	128.906	24.790
7 [^] + LED	D2	118.371	22.764
7 [^] CMAP	D2	134.624	25.889
8 [^]	D3	133.453	25.664
8 [^] CMAP	D3	165.028	31.736
DIRIGENTE UFFICIO		263.670	50.706
DIRIGENTE SETTORE		306.034	58.853

N.B. La presente tabella non comprende gli oneri riflessi pari al 36,373%.

DM

TABELLA N. 3:

RIEPILOGO STRAORDINABIO: IMPORIO / ORA

QUAL.	CATEG.	DIURNO	NOTTUR. O FESTIVO	NOTTURNO E FESTIVO
3 ^A	A1	18359	18493	21338
3 ^A + LED	A2	16359	18493	21338
4 ^A	B1	17242	19491	22490
4 ^A + LED	B2	17242	19491	22490
5 ^A	B3	18342	20734	23924
5 ^A + LED	B4	18342	20734	23924
6 ^A	C1	19334	21856	25218
6 ^A + LED	C2	19334	21856	25218
7 ^A	D1	21137	23894	27670
7 ^A + LED	D2	21137	23894	27670
8 ^A	D3	24826	28064	32381

N.B. La presente tabella non comprende gli oneri riflessi pari al 33,493%.

13
14

Amg

Allegato E

**ELENCO BENI IMMOBILIARE DA TRASFERIRE IN RELAZIONE AL
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA LR n. 14/99**

**PATRIMONIO IMMOBILIARE DA CONFERIRE UNITAMENTE ALLA FUNZIONE
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n. 14/99**

Dipartimento	Immobile	Ubicazione	Titolo del possesso	Ente locale di destinazione
Affari strategici, istituzionali e della Presidenza	NN	NN	NN	NN
Economia e finanza	NN	NN	NN	NN
Risorse e sistemi	NN	NN	NN	NN
Ambiente e protezione civile	NN	NN	NN	NN
Interventi socio-sanitari-educativi per la qualità della vita	NN	NN	NN	NN
Mobilità e trasporti (1)	NN	NN	NN	NN
Opere pubbliche e servizi per il territorio	NN	NN	NN	NN
Promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport	NN	NN	NN	NN

Scuola, formazione e politiche del lavoro 16.2 (2)			locazione	Provincia
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Viterbo, Via Richiello n.80		locazione	"
Fabbr. adibito a CRFP	Civita Castellana (VT) Via Petrea loc. Fontanella		pr. Regione	"
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Sora (FR) Via S. Domenico 23		locazione	"
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Latina, Via Epitaffio km.4.200		pr. Regione	"
Fabbr. adibito a CRFP	Cave (RM) Contrada Campo 7/B		pr. Regione	"
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Civitavecchia (RM) Via Terme di Traiano		pr. Regione	"
Fabbr. adibito a CRFP	Roma, Via Monte Lessini 6		pr. Regione	"
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Marino (RM) Incrocio Via dei Laghi		pr. Regione	"
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Roma, Via Cassia 472		pr. Regione	"
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Roma, Via A. della Seta, 20		pr. Comune di Roma	"
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Roma, Via Giolitti, 212/C		locazione	"
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Ostia Lido, Via xxxxxxxx?, 112		Comodato d'uso	"
Fabbr. adibito a CRFP e centro di orientamento	Ostia, Via Capo Sperone, 52		pr. Provincia	"
Fabbr. adibito a CRFP	Roma, Via della Mercedes, 52		pr. Regione	"
Centro Orientamento				

